



**Testo della Convenzione CDP-ABI 20 novembre 2013,
coordinato con gli aggiornamenti tecnici concordati tra CDP e ABI in data 6 dicembre 2013
e con le modifiche introdotte dalla comunicazione in data 18 dicembre 2013, dall'addendum in data 7
aprile 2016, dalla comunicazione del 24 maggio 2018, dall'addendum del 6 settembre 2018, dalla
comunicazione del 31 luglio 2020 e dall'addendum del 2 luglio 2021**

CONVENZIONE

“Plafond Casa”

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

E

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Il comma 7 *bis* dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (di seguito il “**Comma 7bis**”) introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- (b) Le Parti con la presente convenzione (come di volta in volta modificata e integrata, da ultimo con l'addendum sottoscritto tra le Parti in data 2 luglio 2021 (l'“**Addendum 2021**”), la “**Convenzione**”), ai sensi del Comma 7 bis, intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali CDP metterà a disposizione la provvista per le finalità di seguito individuate.

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

- 1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“**Abitazione Principale**”: indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

“**Addendum 2021**” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (b) alla presente Convenzione.

“**Banca**” o “**Banche**”: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo del relativo Contraente il Finanziamento attraverso i quali quest'ultimo abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui alla presente Convenzione, ai sensi del successivo Articolo 2.2.

"Banca del Gruppo" o "Banche del Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento, diverso da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

"Banche del Sistema del Credito Cooperativo": indica le banche di credito cooperativo e le casse rurali e artigiane.

"Banca Mandataria": indica Cassa Centrale Banca o ICCREA ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo 3.6.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Banche Piccole e Minori": indica le Banche individuate come "piccole" ovvero come "minori" secondo i parametri tempo per tempo individuati dalla Banca d'Italia.

"Beneficiario" indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla presente Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

"Beneficiario Prioritario": indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Cassa Centrale Banca": indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A., capogruppo del gruppo bancario Cassa Centrale Banca.

"Cedente" indica, il soggetto - Contraente il Finanziamento e/o Banca Cedente - che effettuerà un cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

"Contraente/i il Finanziamento": indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'Articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

"Contratto di Cessione di Crediti": indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti vantati dal Contraente il Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

"Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo": indica il contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

“Contratto/i di Finanziamento”: indica il contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP a norma dell'articolo 3.3 della presente Convenzione secondo il testo di cui all'Allegato (1) alla presente Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e CDP, a norma dell'Articolo 5.1 (e) della presente Convenzione e del Contratto di Finanziamento, al fine di ottenere un Finanziamento.

“Convenzione”: indica il presente accordo.

“Crediti”: indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dal Cedente nei confronti di un Beneficiario ai sensi di un Finanziamento Beneficiario e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica, per tutto il Periodo di Disponibilità, il giorno 5 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla data di decorrenza del Periodo di Stipula (incluso).

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente il Finanziamento, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

“Decreto 170” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

un Contraente il Finanziamento, a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento e/o Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla

quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la "**Durata Standard**"), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

"Fattori di Sconto": indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine "EURIBOR=" ed "EURSFIXA=" del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

"Finanziamento": indica ciascun finanziamento concesso ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento (e/o Contratto di Finanziamento Integrativo) da CDP al Contraente il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest' ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

"Finanziamento/i Beneficiario": indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui alla presente Convenzione, ai Beneficiari dal Contraente il Finanziamento, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal relativo Contratto di Finanziamento.

"Garante" indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore del Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.

"Garanzia" indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Beneficiario nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ai Crediti.

"Giorno di Quotazione Euribor": indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

"Giorno di Quotazione IRS": indica il secondo giorno TARGET precedente la relativa Data di Erogazione.

"Giorno Lavorativo": indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

"ICCREA": indica ICCREA Banca S.p.A., capogruppo del gruppo bancario cooperativo ICCREA.

"Immobile Residenziale": indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano, la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario, quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

"IRS": indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

"Margine": indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

"Margine Euribor": indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo ovvero, a far data dal 31 luglio 2020, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile

sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;

- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine Euribor applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Euribor, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Margine IRS": indica, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista all'Articolo 5.1 (i) che segue, i valori del margine che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il decimo Giorno Lavorativo precedente la prima Data di Erogazione e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo ovvero, a far data dal 31 luglio 2020, entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine IRS applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 9%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 9% ma superiore al 7%; ovvero (iii) inferiore o uguale al 7%;

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine IRS, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità, termine ultimo per l'erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine IRS modificato si applicherà solamente alle Erogazioni effettuate successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

"Periodo di Disponibilità": indica il periodo decorrente dalla data in cui il relativo Contraente il Finanziamento maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del relativo Contratto di Finanziamento, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'Articolo 5.1 (k) e all'Articolo 5.1(l) della presente Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

"Periodo di Interessi": indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

"Periodo di Stipula": indica il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente Convenzione e la data di esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'Articolo 5.1(k) e all'Articolo 5.1 (l) della presente Convenzione) in cui potranno essere conclusi i Contratti di Finanziamento ai sensi dell'Articolo 3.3 che segue.

"Piano di Rimborso": indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

"Plafond": indica un importo pari ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi del successivo Articolo 2.6, Articolo 5.1 (k) e Articolo 5.1 (l), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

"Prima Data di Pagamento": indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

"Rapporto di Vigilanza Stand Alone": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento.
- **"Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento"** indica, alla relativa data, (A) con riferimento ad una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; ovvero (B) nel caso di Banca Capogruppo e/o di Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato del relativo Contraente il Finanziamento; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Rapporto di Vigilanza Consolidato": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario del relativo Contraente il Finanziamento.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di

appartenenza del relativo Contraente il Finanziamento; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi patrimoni di vigilanza.

"Richiesta di Utilizzo": ha il significato di cui all'Articolo 5.1 (g) della presente Convenzione.

"Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica": indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"TARGET" indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

"Tier 1 Ratio": indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo del relativo gruppo bancario italiano, il maggiore tra (i) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; e (ii) il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile; ovvero
- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui al punto (i) che precede, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile,

in tutti i casi come inizialmente determinato con riferimento al 30 giugno o al 31 dicembre immediatamente precedente la data di stipula del Contratto di Finanziamento. Resta fermo che, qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento patrimoniale, su richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP potrà valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi Margini applicabili al relativo Contraente il Finanziamento.

1.2 Lista degli allegati (l'/gli **"Allegato/i"**) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio;
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria;
Allegato 1, Parte III	Modello di Contratto di Cessione di Crediti nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio;
Allegato 1, Parte IV	Modello di Contratto di Cessione di Crediti nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria;
Allegato 1, Parte V	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio;
Allegato 1, Parte VI	Modello di Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria;
Allegato 2, Parte I	Modello di Comunicazione Banche Capogruppo;
Allegato 2, Parte II	Modello di Comunicazione Banche del Gruppo;
Allegato 2, Parte III	Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo;
Allegato 2, Parte IV	Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
Allegato 3, Parte I	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio;
Allegato 3, Parte II	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria;

Allegato 3, Parte III	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca che agisce in nome e per conto proprio (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 3, Parte IV	Modello di Dichiarazione del Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo per il tramite della Banca Mandataria (per conto delle Banche Cedenti)
Allegato 4	Informativa e Modello di consenso al trattamento dei dati personali.

Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a questi ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario.
- 2.2 I Contraenti il Finanziamento che siano Banche Capogruppo, al fine di concedere i Finanziamenti Beneficiario, potranno veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione attraverso le Banche Cedenti, come individuate nella comunicazione di cui all'Allegato (2), Parte I, alla presente Convenzione, da inviare a CDP unitamente agli originali del Contratto di Finanziamento ai sensi del successivo Articolo 3.3. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui alla presente Convenzione è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi del successivo Articolo 4. Insieme al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovrà essere inviata la documentazione di cui all'Articolo 3.5.
- 2.3 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.2, gli obblighi di cui alla presente Convenzione, al Contratto di Finanziamento e ai Contratti di Cessione di Crediti graveranno esclusivamente sul relativo Contraente il Finanziamento e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità al Contraente il Finanziamento di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi della presente Convenzione, del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione dei Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.
- 2.4 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convenzione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.5 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d'informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.
- 2.6 CDP si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv) conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente Articolo 2.6 acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.
- 2.7 Fino al 30 settembre 2014 una porzione pari al 30% dell'importo del Plafond è riservata, congiuntamente, a Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo e/o Banche Piccole e Minori. A partire dal 1 ottobre 2014 gli importi di cui al presente articolo che non siano stati utilizzati saranno automaticamente computati nella disponibilità del Plafond.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento.
- 3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:
 - (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di

Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, mentre i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;

- (ii) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata;
- (iii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
 - all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
 - all'IRS, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che il tasso di interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero;

- (iv) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP a ciascuna Data di Pagamento. Per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, sarà utilizzato ai fini del calcolo degli interessi l'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP) e come calcolato ai sensi della definizione di Euribor;
- (v) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (iii) che precede (comprensivo del Margine applicabile) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 *basis points* che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (vi) il Contraente il Finanziamento – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – si impegnerà ad erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario;
- (vii) qualora sulla base della rendicontazione semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP, senza il pagamento di alcuna penale e/o commissione di rimborso anticipato, alla successiva Data di Pagamento un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi), pari, alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP. A scopo di chiarezza, si precisa che, in caso di rimborso anticipato obbligatorio dei Finanziamenti ovvero in caso di rimborso anticipato facoltativo a fronte delle operazioni di surroga di cui al successivo paragrafo (xi), il Contraente il Finanziamento non dovrà corrispondere a CDP alcuna penale e/o commissione di rimborso anticipato;
- (viii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere

negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e da ciascun Contratto di Cessione di Crediti;

- (ix) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
- (x) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo con un preavviso scritto di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8;
- (xi) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, potranno essere effettuati, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, con un preavviso scritto di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente paragrafo potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Beneficiario perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali il relativo Contraente il Finanziamento non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente paragrafo, potranno essere utilizzati dal relativo Contraente il Finanziamento per la concessione di ulteriori Finanziamenti Beneficiario ai sensi della presente Convenzione;
- (xii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014, ciascun Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia sino a tale data. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all'ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale ("**TAN**") e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al successivo Articolo 6.1). CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente paragrafo. In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
- (xiii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 settembre 2014, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla presente Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato;
- (xiv) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento e/o di alcuna delle Banche Cedenti alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dai Contratti di Cessione di Crediti e/o dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi, a seconda dei casi, dell'articolo 1456 del Codice Civile (relativamente all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie e per i casi di utilizzo della provvista di cui al Plafond per uno scopo difforme da quelli di cui alla presente

Convenzione) ovvero dell'articolo 1454 del Codice Civile (negli altri casi) e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;

- (xv) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xvi) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xvii) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xviii) ferme restando le Date di Pagamento, la Data di Scadenza Finale, gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti e tutte le altre previsioni di ciascun Contratto di Finanziamento e della presente Convenzione, a solo scopo di chiarezza, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti Beneficiario, le somme erogate e di volta in volta rimborsate a valere sui Finanziamenti medesimi;
- (xix) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti e fermo restando quanto previsto all'Articolo 5.1(f), in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scrittura privata non autenticata in tre originali secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e alle Erogazioni a valere sui relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

Gli originali del Contratto di Finanziamento debitamente sottoscritti dovranno essere inviati, mediante plico raccomandato, a CDP in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, unitamente a:

- (A) una dichiarazione - redatta secondo il modello di cui all'Allegato (2) - contenente, tra l'altro, l'individuazione delle Banche Cedenti (laddove applicabile) e i valori aggiornati del Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato; e
- (B) una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:
 - (i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento e i Contratti di Finanziamento Integrativi nonché di cedere in garanzia a CDP i Crediti sottoscrivendo il Contratto di Cessione dei Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ovvero a Cassa Centrale Banca ai fini dell'Articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 - (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti;
 - (iii) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento, e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (C) il Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto, in conformità a quanto indicato al successivo Articolo 4, in tre originali secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

Come indicato al successivo Articolo 5.1 (d), l'originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, dovrà essere inviata a CDP, con le modalità previste nel Contratto di Finanziamento, unitamente alla medesima documentazione di cui alla precedente lettera (B) nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP.

- 3.4 Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Finanziamento e la documentazione di cui all'Articolo 3.3, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento e a presentarli (unitamente al Contratto di Cessione dei Crediti secondo quanto indicato all'Articolo 4) ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Finanziamento, ma antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere al Contraente il Finanziamento un originale del relativo Contratto di Finanziamento. Il Contratto di Finanziamento si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo dell'originale del Contratto di Finanziamento sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP procederà, altresì, a comunicare per iscritto al relativo Contraente il Finanziamento l'indicazione degli estremi di registrazione.
- 3.5 Contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 dovrà trasmettere a CDP, in aggiunta a quanto trasmesso ai sensi dell'Articolo 3.3, il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto, in conformità a quanto indicato al successivo Articolo 4, in tre originali secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti, nonché una dichiarazione del Contraente il Finanziamento – redatta secondo il modello di cui all'Allegato (3) alla presente Convenzione – che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della seguente documentazione relativa a ciascuna Banca Cedente:
- (i) documentazione attestante i poteri e la capacità di ciascuna Banca Cedente di cedere in garanzia a CDP i Crediti sottoscrivendo il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (ivi incluse le relative delibere dei competenti organi delle Banche Cedenti e il mandato con rappresentanza rilasciato da ciascuna Banca Cedente al Contraente il Finanziamento, in conformità a quanto indicato al successivo Articolo 4,) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante di ciascuna Banca Cedente;
 - (ii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative a ciascuna Banca Cedente aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data di sottoscrizione di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
 - (iii) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare, in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (ivi incluse eventuali delibere e/o procure).
- 3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo- tramite la Banca Mandataria del proprio gruppo bancario – potrà: (i) stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e (ii) sottoscrivere le Richieste di Utilizzo e le richieste di Rimborso Anticipato Facoltativo fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra la Banca Mandataria e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché la Banca Mandataria possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento, dei Contratti di Finanziamento Integrativo, delle Richieste di Utilizzo, dei Contratti di Cessione di Crediti, dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi nonché di banca depositaria come previsto nel presente Articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) la Banca Mandataria sottoscriverà il Contratto di Finanziamento di cui all'Articolo 3.3 che precede, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e la/le Richiesta/e di Utilizzo in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) la Banca Mandataria dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'Articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento nonché i documenti di cui all'Articolo 3.5 (se del caso) in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento e a ciascuna banca di credito cooperativo che sia una Banca Cedente;
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso la Banca Mandataria che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento;
- (iv) le Erogazioni alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento per il tramite della rispettiva Banca Mandataria verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso la Banca Mandataria ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati dalla Banca Mandataria nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) le Richieste di Utilizzo verranno inviate via telefax a CDP dalla Banca Mandataria;

- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento invierà alla relativa Banca Mandataria un file di dati in formato aperto che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento del rispettivo gruppo bancario di riferimento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione, nel Contratto di Finanziamento, nel Contratto di Cessione di Crediti, nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente Articolo 3.6 e al successivo Articolo 4.3, la Banca Mandataria, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento del rispettivo gruppo bancario di riferimento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP, anche ai fini di quanto previsto dall'Articolo 8, in relazione ai relativi Finanziamenti, in tutte le fasi della relativa procedura;
- (ix) la Banca Mandataria manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi e documentali.

3.7 Con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo che aderiscono per il tramite di una Banca Mandataria, la rispettiva Banca Mandataria procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti Articoli 3.3, 3.5 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nel Contratto di Finanziamento, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e in ciascuna Richiesta di Utilizzo.

3.8 Salvo quanto di seguito previsto, ICCREA continuerà a svolgere il proprio ruolo di banca agente e di banca depositaria dei relativi conti correnti nei confronti di ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che, alla data di firma dell'Addendum 2021, abbia sottoscritto i relativi Contratti di Finanziamento, Contratti di Cessione di Crediti, Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e Contratti di Finanziamento Integrativi per il tramite di ICCREA, in virtù del mandato con rappresentanza conferito allo scopo a quest'ultima ai sensi della Convenzione previgente all'Addendum 2021.

Nel caso in cui una Banca del Sistema del Credito Cooperativo intenda revocare il mandato con rappresentanza già conferito ad ICCREA, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo potrà (i) agire in nome e per conto proprio ai sensi e in conformità a quanto previsto agli Articoli 3.3. e 3.5 ovvero (ii) agire tramite Cassa Centrale Banca, ai sensi e in conformità a quanto previsto ai precedenti Articoli 3.6 e 3.7. Resta fermo che:

- (i) nel caso in cui intenda agire direttamente, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo dovrà revocare il mandato conferito ad ICCREA mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, da inviare contestualmente ad ICCREA e CDP entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva. Resta inteso che detta revoca si intenderà efficace nei confronti di CDP e di ICCREA, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA antecedentemente alla revoca, al momento della ricezione da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata;
- (ii) nel caso in cui intenda agire per il tramite di Cassa Centrale Banca, la Banca del Sistema del Credito Cooperativo dovrà revocare il mandato conferito ad ICCREA mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, da inviare contestualmente ad ICCREA e CDP entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva - e conferire, in pari data, mandato con rappresentanza in favore di Cassa Centrale Banca. Resta inteso che la revoca del mandato a ICCREA da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo si intenderà efficace nei confronti di CDP e ICCREA, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA antecedentemente alla revoca, al momento della ricezione da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

In tale ipotesi, Cassa Centrale Banca dovrà fornire evidenza a CDP (a) del conferimento del mandato con rappresentanza ricevuto dalla Banca del Sistema del Credito Cooperativo e (b) del subentro nel mandato gestorio di tutti i contratti in essere stipulati dalla medesima Banca del Sistema del Credito Cooperativo, quale Contraente il Finanziamento, ai sensi della Convenzione, precedentemente gestiti da ICCREA ai sensi del mandato revocato, mediante comunicazione scritta a mezzo messaggio di posta elettronica certificata, nel medesimo Giorno Lavorativo della revoca del mandato ad ICCREA e del conferimento del mandato alla stessa Cassa Centrale Banca da parte della Banca del Sistema del Credito Cooperativo e, in ogni caso, entro 60 giorni prima della Data di Rendicontazione immediatamente successiva. Resta inteso che il conferimento del mandato a Cassa Centrale Banca si intenderà, in ogni caso, efficace nei confronti di CDP, anche con riferimento ai Finanziamenti concessi per il tramite di ICCREA, al momento della ricezione da parte di Cassa Centrale Banca della ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Articolo 4

Cessione di crediti in garanzia

- 4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento (e Contratti di Finanziamento Integrativi), i Contraenti il Finanziamento e, ove applicabile, le relative Banche Cedenti dovranno cedere in garanzia a CDP tutti i Crediti secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento, nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- 4.2 A tal fine, contestualmente all'invio degli originali del Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare il Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto in tre originali. Il Contratto di Cessione di Crediti sarà sottoscritto per scrittura privata non autenticata. Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Cessione di Crediti, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Cessione di Crediti e a presentarli (unitamente al Contratto di Finanziamento secondo quanto indicato all'Articolo 3.4) ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Cessione di Crediti, ma antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere al Contraente il Finanziamento un originale del relativo Contratto di Cessione di Crediti. Il Contratto di Cessione di Crediti si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo dell'originale del Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP procederà, altresì, a comunicare per iscritto al relativo Contraente il Finanziamento l'indicazione degli estremi di registrazione.
- 4.3 Ciascun Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 dovrà far sì che, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per il Contraente il Finanziamento designare altre Banche Cedenti.

Il relativo Contraente il Finanziamento che intenda avvalersi della facoltà di cui al precedente Articolo 2.2 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.

Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto secondo le medesime modalità del Contratto di Cessione di crediti indicate all'Articolo 4.2 e, pertanto, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto in tre originali. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scrittura privata non autenticata. Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivi, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e a presentarli ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, ma antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere al Contraente il Finanziamento un originale del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dal Contraente il Finanziamento a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultimo dell'originale del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP procederà, altresì, a comunicare per iscritto al relativo Contraente il Finanziamento l'indicazione degli estremi di registrazione.

- 4.4 Come meglio previsto in ciascun Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento e, laddove applicabile, ciascuna Banca Cedente dovrà erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario.
- 4.5 Ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente si impegna a far sì che il notaio rogante trasmetta annualmente a CDP (via PEC) entro il 31 gennaio di ciascun anno un certificato notarile riportante la lista dei contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiari stipulati nel corso dell'anno solare precedente (primo gennaio – 31 dicembre), unitamente ai relativi dati di registrazione presso il competente Ufficio del Registro, e, per ciascun Finanziamento Beneficiario, l'attestazione dell'avvenuta iscrizione di ipoteca con i relativi dati di trascrizione presso la conservatoria e l'attestazione che, ai sensi dei predetti contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiari, i crediti derivanti dagli stessi sono stati ceduti in favore di CDP. Inoltre, ciascun Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente si impegna a far sì che siano conservati da ciascuna Banca Cedente, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento Beneficiario, a ciascun Credito e a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica munita di formula esecutiva a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.
- 4.6 Nel caso in cui, sulla base della rendicontazione semestrale, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2014 l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti, sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei

Crediti, il relativo Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi), pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti.

- 4.7 Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.
- 4.8 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio (anche in formato digitale) qualsiasi documento relativo ai Crediti ricevuti in garanzia.
- 4.9 A seguito dell'inadempimento del Contraente il Finanziamento alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP si riserva la facoltà di cedere a sua volta a terzi i Crediti ricevuti in garanzia unitamente ai propri crediti nei confronti del relativo Contraente il Finanziamento.

Articolo 5

Utilizzo del Plafond

- 5.1 L'utilizzo e la ripartizione del Plafond saranno effettuati sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
 - (b) l'utilizzo del Plafond è riservato a quei Contraenti il Finanziamento che (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo nel corso del Periodo di Disponibilità;
 - (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun Finanziamento potrà essere erogato da CDP in più Erogazioni a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando, tra l'altro, che:
 - (i) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione di Finanziamenti per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché alla Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato), fermo restando che la verifica dell'Esposizione Complessiva Consolidata non sarà effettuata nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
 - (ii) CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'Erogazione di Finanziamenti – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo paragrafo (v) – sulla base di criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi dei singoli Contraenti il Finanziamento e/o, ove applicabile, dei relativi gruppi di appartenenza;
 - (iii) il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo;
 - (iv) il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, restando inteso che tale limite non troverà applicazione nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo;
 - (v) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) di Euro. Su motivata richiesta del Contraente il Finanziamento, che dia evidenza di straordinarie esigenze di finanziamento dei Beneficiari, CDP può, a sua insindacabile discrezione, accordare deroghe a tale limite.
- In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
- (d) ferma restando la verifica delle condizioni di cui sopra, al fine di poter richiedere a CDP un Finanziamento, anche verificando la disponibilità della provvista a valere sul Plafond, ciascun Contraente il Finanziamento invierà a CDP con riferimento a ciascun Finanziamento che intenda richiedere, almeno 30 Giorni Lavorativi

prima della Data di Erogazione, una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento recante:

- (i) l'importo massimo del relativo Finanziamento che intenda richiedere e la relativa Data di Erogazione; e
- (ii) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza Stand Alone (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo) e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (salvo che il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca Non Appartenente al Gruppo) non sono superiori al 30%.

Tale richiesta dovrà essere riferita alla prima Data di Erogazione utile nel rispetto del predetto termine di 30 Giorni Lavorativi.

Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviata a CDP la medesima documentazione di cui al precedente Articolo 3.3 nel caso in cui, alla relativa data di sottoscrizione della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione non sia più vigente ovvero siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella documentazione precedentemente consegnata a CDP;

- (e) decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione, e di riservarli a favore del relativo Contraente il Finanziamento fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste;
- (f) resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutti i Contraenti il Finanziamento;
- (g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
 - (i) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 5 (cinque) Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare; (ii) la Data di Erogazione che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo; e (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Utilizzo, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento;
 - (ii) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento (e/o delle relative Banche Cedenti, se del caso) alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (se del caso);
- (h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo paragrafo (k) e paragrafo (l), l'utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo accettate da CDP in ordine cronologico. CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;
- (i) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di Margine, dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l'efficacia di tale variazione;
- (j) in relazione alla Data di Scadenza Finale di ciascuna Erogazione, CDP avrà la facoltà di introdurre date di scadenza finali ulteriori rispetto a quelle previste alla definizione di Data di Scadenza Finale. La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad ABI che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;
- (k) CDP si riserva la facoltà di trasformare il Plafond in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti concessi a valere sul Plafond di volta in volta rimborsati dai Contraenti il Finanziamento

saranno nuovamente ed automaticamente messi a disposizione di tutti i Contraenti il Finanziamento che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;

- (l) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive rispetto al Plafond, (il **"Plafond Aggiuntivo"**) dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI. Tale Plafond Aggiuntivo sarà messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, al fine dell'erogazione dei Finanziamenti, mediante aumento dell'importo complessivo del Plafond e potrà essere utilizzato dai relativi Contraenti il Finanziamento secondo i termini e condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (m) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi (k) e (l) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una Richiesta di Utilizzo.

Articolo 6

Finanziamenti Beneficiario

- 6.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio. Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dal relativo Contraente il Finanziamento nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale ("**TAN**"), espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). Le Parti concordano di effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e di apportare le eventuali modifiche necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la generalità dei Contraenti il Finanziamento successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.
- 6.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento – che si impegnano nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP – tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti Beneficiario, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 6.3 Ciascuna Banca - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria di cui al successivo Articolo 6.5. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

6.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti Beneficiario verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata, fermo restando che ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della provvista corrispondente da parte di CDP, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.

6.5 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare l'acquisto di un Immobile Residenziale, con priorità per le Abitazioni Principali - preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero
- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, i Contraenti il Finanziamento, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intendano formulare a CDP, devono esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari. In aggiunta, nei casi in cui il mutuo abbia ad oggetto l'acquisto di un Immobile Residenziale, i Contraenti il Finanziamento devono esaminare con priorità le domande di mutuo aventi ad oggetto l'acquisto di una Abitazione Principale. Le Parti concordano di effettuare una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione, impegnandosi ad apportare le eventuali modifiche alla presente Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la generalità dei Contraenti il Finanziamento successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica, in capo al Contraente il Finanziamento, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

6.6 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

6.7 Resta inteso che i Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

6.8 Con riferimento ai Finanziamenti Beneficiario, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento Beneficiario benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.

6.9 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accolti della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte del relativo Contraente il Finanziamento, del merito di credito e della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito. A fini di chiarezza, il divieto di cessione di cui al presente Articolo non opera nei confronti dei successori, aventi causa e cessionari del relativo Contraente il Finanziamento, quali risultanti all'esito di operazioni societarie di trasformazione, fusione e scissione, consentite in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento.

6.10 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 6.11, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore al 100% del valore dell'Immobile Residenziale

oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dal relativo Contraente il Finanziamento in conformità alla prassi di mercato per operazioni della medesima specie.

6.11 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 6.10, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:

- (i) 100.000,00 (centomila/00) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
- (ii) 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
- (iii) 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sul medesimo Immobile Residenziale.

6.12 Ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere:

- (i) la conferma e la presa d'atto da parte del Beneficiario e del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura notarile conferita da CDP) del fatto che i Crediti nascenti dal detto contratto sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex articolo 1263 del codice civile) da parte del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente a favore di CDP in forza del Contratto di Cessione dei Crediti o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento,
- (ii) la presa d'atto del potere di CDP di procedere all'annotazione della cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantirà il rimborso del Finanziamento Beneficiario in ogni tempo a propria discrezione, nonché di intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per:
 - (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario;
 - (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione;
 - (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario, anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, con oneri integralmente a carico del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente;
- (iii) l'incondizionata accettazione della cessione dei Crediti da parte del Beneficiario, con rinuncia a opporre a CDP qualsiasi eccezione che avrebbe potuto opporre al Contraente il Finanziamento e/o alla Banca Cedente, ivi compresa la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1248 del codice civile;
- (iv) l'impegno da parte del Beneficiario, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte di CDP e con decorrenza dalla data della medesima, a seguire le direttive impartite da CDP con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte del Beneficiario nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente in base, o comunque in relazione al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario, sul diverso conto corrente che sarà indicato da CDP in tale comunicazione; e
- (v) l'autorizzazione del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente al Conservatore/Giudice Tavolare a procedere all'annotazione su richiesta di CDP e il conferimento di procura da parte del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente a CDP a procedere alla detta annotazione e a intervenire, ove richiesto o necessario, (anche in nome e per conto del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per:
 - (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario;
 - (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione;
 - (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra.

La documentazione relativa alla Garanzia dovrà contenere (laddove applicabile) la presa d'atto da parte del terzo datore di ipoteca della predetta cessione e del fatto che su richiesta di CDP si procederà all'annotazione della detta cessione ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile e che CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per:

- (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario;
- (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione;
- (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, nonché la dichiarazione del terzo datore di ipoteca sul fatto che non abbia al riguardo nulla da eccepire.

6.13 Nella sottoscrizione di ciascun contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, il Contraente il Finanziamento e/o la Banca Cedente assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore, a seconda dei casi, del Contraente il Finanziamento e/o della Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti.

Articolo 7

Miscellanea

- 7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
- 7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
- 7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) laddove applicabili.
- 7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Contratti di Finanziamento, resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:

- (i) se ad ABI:

Associazione Bancaria Italiana

Piazza del Gesù n. 49

00186 – Roma

Telefax: 06/6767457

Alla cortese attenzione di: Servizio di Segreteria Generale

- (ii) se a CDP:

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Via Goito n. 4

00185 – Roma

Telefax: 06/42215555 – 06/42215556

Alla cortese attenzione di Area Supporto all'Economia

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 7.6 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
- 7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.

- 7.8 Alla presente Convenzione e ai relativi Allegati CDP potrà apportare, d'intesa con ABI, aggiornamenti di natura meramente tecnica successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.

Articolo 8

Digitalizzazione

- 8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; (ii) alle Erogazioni dei Finanziamenti; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: www.cdp.it.
- 8.2 I Contraenti il Finanziamento saranno tenuti ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all'area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
- 8.3 CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell'intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP www.cdp.it, con un preavviso di 3 giorni rispetto all'avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno disciplinate da apposito regolamento per l'utilizzo della relativa piattaforma informatica e saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.

Articolo 9

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

ALLEGATO 1 – PARTE I

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE
AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Il comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (di seguito il "**Comma 7bis**") introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- B In data 20 novembre 2013, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l' "**ABI**"), hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata e integrata (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond (come definito e regolato nella Convenzione) per le finalità di cui al Comma 7bis.
- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.3 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.2 **Definizioni:** oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono

comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (*"Definizioni"*) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"ABI": ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

"Abitazione Principale": indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

"Agente di Calcolo": ha il significato di cui in epigrafe.

"Banca" o **"Banche"**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest'ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.3.4, come individuati nella comunicazione di cui all'allegato 2 alla Convenzione trasmessa dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

"Banca del Gruppo" o **"Banche del Gruppo"**: indica, singolarmente o collettivamente, una Banca, diversa da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, una Banca non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Beneficiario" indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

"Beneficiario Prioritario": indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Cedente" indica, il soggetto - Parte Finanziata e/o Banca Cedente - che effettuerà un cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

"Cessionario" indica CDP.

"Cessione di Crediti" indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

"Codice Etico": ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

- (i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:

- (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
- (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

“Conto Corrente Banca”: ha il significato di cui all'Articolo 4.1.1.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica il contratto che verrà sottoscritto al fine di erogare un Finanziamento Beneficiario.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.2, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti”: indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario ai sensi di un Finanziamento Beneficiario e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla Data di Firma (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax la conferma della ricezione da parte di quest'ultima di un originale del presente Contratto sottoscritto dalla Parte Finanziatrice ai sensi dell'articolo 3.4 della Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

“Decreto 170” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“D.lgs 231/2001”: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e/o integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi-swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento/i Beneficiario”: indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al presente Contratto, ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal presente Contratto.

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Beneficiario nei confronti della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ai Crediti.

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione IRS”: indica il secondo giorno *TARGET* precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Immobile Residenziale”: indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario, quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

“IRS”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure, concorsuali o negoziali, di liquidazione, volontaria o coattiva, di scioglimento, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esautività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine IRS”: indica, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e

dal 30 giugno al 31 dicembre (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 2.2 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.2, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all'articolo 8 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.

“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.6, articolo 5.1 (k) e articolo 5.1 (l) della Convenzione, complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata”** indica, alla relativa data, (A) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; ovvero (B) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Capogruppo e/o una Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale,

approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Rapporto di Vigilanza Consolidato”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **“Esposizione Complessiva Consolidata”** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **“Patrimonio di Vigilanza Consolidato”** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

“Regolamento della Piattaforma Informatica” indica il regolamento della Piattaforma Informatica di cui all'Allegato (4) al presente Contratto.

“Richiesta di Utilizzo”: indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica”: indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

“Stato di Crisi” indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

“TARGET” indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

“Tasso di Interesse”: indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“Convenzione” indica la Convenzione e i relativi allegati.

“Parte Finanziata” e **“Parte Finanziatrice”** sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“Paragrafo” e/o **“Articolo”** sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente

Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) Allegato 2, Parte 1 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iii) Allegato 2, Parte 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*);
- (iv) Allegato 3 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*);
- (v) Allegato 4 (*Regolamento della Piattaforma Informatica*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

- 2.1.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond (ciascuno il “**Finanziamento**”).
- 2.1.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.2 Contratti di Finanziamento Integrativo

- 2.2.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata

dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo.

- 2.2.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti.
- 2.2.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.2.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:
1. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata nonché di cedere in garanzia alla Parte Finanziatrice i Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
 2. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
 3. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.
- 2.2.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.
- 2.2.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.3 Scopo

- 2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti Beneficiario aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 2.4 e fermo restando che:
- (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; e
 - (ii) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

Resta inteso che la Parte Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv)

conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente paragrafo acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.

- 2.3.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.3.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo degli importi dei Finanziamenti.
- 2.3.3 I termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 2.3.4 La Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 2.3.6. Insieme al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovrà essere inviata la documentazione di cui all'articolo 3.5 della Convenzione.
- 2.3.5 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.3.4, gli obblighi di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti graveranno sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- 2.3.6 La Parte Finanziata che intenda avvalersi della facoltà di cui all'Articolo 2.3.4 dovrà far sì che, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento, le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.

La Parte Finanziata che intenda avvalersi della facoltà di cui all'Articolo 2.3.4 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.

Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto secondo le medesime modalità del Contratto di Cessione di crediti indicate all'articolo 4.2 della Convenzione e, pertanto, ciascuna Parte Finanziata dovrà inviare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto in tre originali. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scrittura privata non autenticata. Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e a presentarli ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, ma antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere alla Parte Finanziata un originale del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultima dell'originale del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP procederà, altresì, a comunicare per iscritto alla Parte Finanziata l'indicazione degli estremi di registrazione.

2.4 Finanziamenti Beneficiario

- 2.4.1 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:
- (i) finanziare l'acquisto di un Immobile Residenziale, con priorità per le Abitazioni Principali - preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero

- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, la Parte Finanziata, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intenda formulare a CDP, dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari. In aggiunta, nei casi in cui il mutuo abbia ad oggetto l'acquisto di un Immobile Residenziale, la Parte Finanziata dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo aventi ad oggetto l'acquisto di una Abitazione Principale.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica in capo alla Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, della Banca Cedente, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

La Parte Finanziata prende, altresì, atto e riconosce che, ai sensi della Convenzione, CDP ed ABI procederanno ad una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione e concorderanno le eventuali modifiche alla Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

- 2.4.2 Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla Parte Finanziata nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei Contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale (TAN) espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). La Parte Finanziata prende atto e riconosce che ai sensi della Convenzione CDP e ABI procederanno ad effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e ad apportare le eventuali modifiche ai meccanismi previsti in Convenzione necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.
- 2.4.3 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
- 2.4.4 I Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:
 - (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
 - (iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
- 2.4.5 I Finanziamenti Beneficiario potranno godere di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.
- 2.4.6 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accoli della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte della Parte

Finanziata, del merito di credito e del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito.

- 2.4.7 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 2.4.8, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore all'importo corrispondente al 100% del valore dell'Immobile Residenziale oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dalla Parte Finanziata in conformità alla prassi di mercato per operazioni della medesima specie.
- 2.4.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2.4.7, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:
- (i) 100.000,00 (centomila/00) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (ii) 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;
 - (iii) 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sul medesimo Immobile Residenziale.
- 2.4.9 Ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte della Parte Finanziata della corrispondente provvista ai sensi del presente Contratto.
- 2.4.10 Ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere: (i) la conferma e la presa d'atto da parte del Beneficiario e della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura notarile conferita da CDP) del fatto che i Crediti nascenti dal detto contratto sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex articolo 1263 del codice civile) da parte della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente a favore di CDP in forza del Contratto di Cessione dei Crediti o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, presente Contratto, (ii) la presa d'atto del potere di CDP di procedere all'annotazione della cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantirà il rimborso del Finanziamento Beneficiario in ogni tempo a propria discrezione nonché di intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, con oneri integralmente a carico della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente e (iii) l'incondizionata accettazione della cessione dei Crediti da parte del Beneficiario, con rinuncia a opporre a CDP qualsiasi eccezione che avrebbe potuto opporre alla Parte Finanziata e/o alla Banca Cedente, ivi compresa la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1248 del codice civile. A tal riguardo, ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere previsioni sostanzialmente in linea con le seguenti:

“La Banca, in proprio nonché, ai fini della presente dichiarazione, in nome e per conto del Cessionario, in forza della procura notarile conferita dal Cessionario alla Banca con atto autenticato nella firma dal notaio [•], e iscritta nel Registro delle Imprese di Roma il [•] e il Beneficiario confermano e prendono atto che i crediti nascenti dal presente Contratto sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex art. 1263 c.c.) da parte della Banca in favore di CDP, in forza del Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto in data [•], registrato a [•] il [•] al numero [•], cessione effettuata a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento sottoscritto tra CDP e la Banca registrato all'Agenzia delle Entrate il [•] n. [•].”

“Il Beneficiario dichiara di essere a conoscenza che in forza di quanto sopra potrà essere eseguito su richiesta di CDP l'annotamento ipotecario di cessione ai sensi dell'art. 2843 c.c. e CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Banca) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal presente contratto; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al presente contratto anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra e dichiara altresì di non avere nulla da eccepire al riguardo, esprimendo a tal fine il proprio consenso in segno di incondizionata accettazione, con rinuncia ad opporre a CDP qualsiasi eccezione che avrebbe potuto opporre al Cedente, ivi compresa la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1248 del codice civile.”

- 2.4.11 Ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà, inoltre, contenere l'impegno da parte del Beneficiario, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte di CDP e con decorrenza dalla data della medesima, a seguire le direttive impartite da CDP con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte del Beneficiario nei confronti della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente in base, o comunque in relazione al Contratto di Finanziamento Beneficiario, sul diverso conto corrente che sarà indicato da CDP in tale comunicazione. La documentazione relativa alla Garanzia dovrà contenere (laddove applicabile) la presa d'atto da parte del terzo datore di ipoteca della predetta cessione e del fatto che su richiesta di CDP si procederà all'annotazione della detta cessione ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile e che CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra nonché la dichiarazione del terzo datore di ipoteca sul fatto che non abbia al riguardo nulla da eccepire, contenendo una previsione sostanzialmente in linea con la seguente:

“Il terzo datore di ipoteca dichiara di essere a conoscenza del fatto che i crediti nascenti dal contratto di mutuo sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex art. 1263 c.c.) da parte della Banca in favore di CDP, in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data [•], registrato a [•] il [•] al numero [•]), cessione effettuata a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, contratto di finanziamento sottoscritto tra CDP e la Banca registrato all'Agenzia delle Entrate il [•] n. [•] e che in forza di quanto sopra potrà essere eseguito su richiesta di CDP l'annotamento ipotecario di cessione ai sensi dell'art. 2843 c.c. e CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Banca) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto di mutuo anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra e dichiara altresì di non avere nulla da eccepire al riguardo, esprimendo a tal fine il proprio consenso in segno di incondizionata accettazione.”.

- 2.4.12 In aggiunta a quanto sopra ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere l'autorizzazione della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente al Conservatore/Giudice Tavolare a procedere all'annotazione su richiesta di CDP e il conferimento di procura dalla Parte Finanziata e/o della Banca Cedente a CDP a procedere alla detta annotazione e a intervenire (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, prevedendo una clausola sostanzialmente in linea con la seguente:

“La Banca autorizza ora per allora Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Cessionario (in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore o procuratore da esso designato) a richiedere direttamente, anche in nome e per conto della Banca - che a tal fine conferisce alla CDP medesima con il presente atto apposita procura - presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, l'annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della cessione del credito derivante dal presente contratto di mutuo e prevista nel Contratto di Cessione di Crediti (di cui è stato preso atto nel presente contratto) a margine dell'ipoteca da iscriversi a garanzia del mutuo di cui al presente contratto, nonché a intervenire, ove richiesto o necessario, anche in nome e per conto della Banca (che a tal fine conferisce alla CDP medesima con il presente atto apposita procura, ed espressamente autorizza CDP a contrarre con se stessa anche ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile) in un atto notarile ricognitivo per (i) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal presente contratto; (ii) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione (iii) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al presente contratto anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra”.

- 2.4.13 Nella sottoscrizione di ciascun contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, la Parte Finanziata e/o la Banca Cedente assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 (incluso il Contratto di Cessione di Crediti) della Convenzione in conformità a quanto ivi previsto.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (incluso il Contratto di Cessione di Crediti) ha costituito condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice di sottoscrivere il presente Contratto.

3.2 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.2.2 e 2.2.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti e/o il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo siano stati registrati presso il competente Ufficio del Registro;
- (iii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni/00) ovvero al diverso minore importo determinato da CDP e comunicato alla Parte Finanziata sulla base dei criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (iv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (vi) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%;
- (vii) evidenza soddisfacente per CDP che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati;
- (viii) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (ix) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (x) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 5.1 (c) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziatrice non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.2.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata (come indicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.3 della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 5 (cinque) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1) e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo Articolo 4.1.1;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (v) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vi) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (viii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (x) evidenza che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xi) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata.

3.4 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.5 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero

(ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN n. [•] (il "**Conto Corrente Banca**") per valuta alla Data di Erogazione, a condizione che:

- la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all'Articolo 2.2.4;
- entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo;
 - (ii) indicare l'importo di cui si richiede l'Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'importo del Finanziamento richiesto ai sensi della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione la relativa Data di Scadenza Finale; e
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione di Finanziamenti se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dall'IRS.

4.1.2 A fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente, all'Euribor sei mesi ovvero all'IRS, come indicato dalla Parte Finanziata nella relativa Richiesta di Utilizzo, in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascun Data di Pagamento.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo (i) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta) e (ii) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, su base di calcolo 30/360.

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale come segue: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (*Rimborso in generale*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

- 6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2), Parte 1 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.
- 6.2.2 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2), Parte 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Beneficiario perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo, potranno essere utilizzati dalla Parte Finanziata per la concessione di ulteriori Finanziamenti Beneficiario.
- 6.2.3 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

- 6.3.1 Con riferimento ai Finanziamenti, a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 (*Rendicontazione*) del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna penale e/o commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

- 6.3.2 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

- 6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:
- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
 - (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, se dovuta;
 - (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data a partire dal Finanziamento erogato per primo; e

- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Il presente Contratto è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7 *bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti, formalità o provvedimenti ad essi collegati o conseguenti possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero

- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto e sottoscriverà il Contratto di Finanziamento Integrativo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto e del Contratto di Finanziamento Integrativo, , non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e il Contratto di Cessione di Crediti nonché a sottoscrivere ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo in proprio e in nome e per conto dei relativi Cedenti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali documenti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività bancaria nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione dei Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
- (d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (b) di non essere soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") e del Modello della Parte Finanziatrice, disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (b) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- a ciascuna Data di Pagamento,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (*Obblighi di Informazione*), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2014, fornirà, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2 del Decreto 170, alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet)

sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Beneficiario concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale (TAN) e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al precedente Articolo 2.4.2); e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice sino a tale data ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2014, la Parte Finanziata dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei casi in cui la Parte Finanziata non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili alla medesima e alle proprie attività, ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti che disciplinano Finanziamenti Beneficiario nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e/o da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – non potrà in alcun modo disporre o cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

10.2.6 Finanziamenti Beneficiari

La Parte Finanziata – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, si impegna a:

- erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario;

- astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia di ciascun contratto di Finanziamento Beneficiario e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

10.2.7 Pubblicità dell'iniziativa

La Parte Finanziata - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria di cui al precedente Articolo 2.4.1.

La Parte Finanziata e ciascuna Banca Cedente terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con riferimento a ciascun contratto di Finanziamento Beneficiario a specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata.

10.2.8 Codice Etico e Modello

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello della Parte Finanziatrice.

10.2.9 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

10.2.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario e da ciascun garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato (4) alla Convenzione.

10.2.11 Piattaforma Informatica

La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.

10.2.12 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente

ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "Contraente il Finanziamento" o di una "Banca Cedente" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

10.2.13 Cessione di Crediti in garanzia

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal, o connesse al, Contratto, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti o ad un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di un qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ove entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("Decadenza dal beneficio del termine") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 ("Efficacia della decadenza") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di

diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice - ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei casi di cui alle successive lettere (a), (b) e (c) e ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile negli altri casi - con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.3 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) la Parte Finanziata non provveda, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a procedere all'annotazione della cessione dei crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantirà il rimborso del Finanziamento Beneficiario a fronte della richiesta di CDP e nei termini previsti da tali contratti;
- (d) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (e), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (e) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*), 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 (*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (f) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (g), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*Obblighi di Informazione*) e 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*) e 10.2.9 (*D.lgs. 231/2001*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (h) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*), la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (i) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento

Integrativo avrà effetto (i) immediatamente al ricevimento della comunicazione della Parte Finanziatrice nei casi di cui alle precedenti lettere (a) e (b); e (ii) a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice, salvo che il relativo inadempimento, ove rimediabile, sia stato rimediato dalla Parte Finanziata.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del Contratto per (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.2.8 (*Codice Etico e Modello*) e 10.2.9 (*D.lgs. 231/2001*) del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziatrice ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*) e 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 (*Indennizzo*) che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione dei Finanziamenti*), al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze che le Parti convengono espressamente configurare giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile:

- (a) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*) e/o 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*);
- (b) il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto;
- (c) non sia rinnovata, se scaduta, o venga revocata una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata;
- (d) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale;
- (e) qualora nei confronti della Parte Finanziata (i) vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs.

231/2001, o (ii) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (i) e (ii), una "**Sanzione**"); e/o

- (f) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1, lett. (e), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 (*Indennizzo*) che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare i suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che

possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Gli oneri notarili e le eventuali imposte e tasse relative al Contratto di Cessione di Crediti e ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi resteranno a carico della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

14.4 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.5 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.6 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a

conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.

14.7 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o ad un Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.9 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.10 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

[Denominazione]

[Indirizzo]

[Fax]:

All'attenzione di [•]

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15**LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE****15.1 Legge applicabile**

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

*[Luogo e Data]**[Luogo e Data]**[La Parte Finanziata]**[La Parte Finanziatrice]**[Firma]**[Firma]**[Nome e Qualifica]**[Nome e Qualifica]**[Codice Fiscale]*

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 2.3 (*Scopo*);
- ii Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*);
- iii Articolo 4 (*Utilizzo del Finanziamento*);
- iv Articolo 5.2 (*Limite Legale al Tasso di Interesse Applicabile*);
- v Articolo 5.5 (*Interessi di Mora*);
- vi Articolo 6 (*Obblighi di rimborso*);
- vii Articolo 7 (*Imposte e Tasse*);
- viii Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*);
- ix Articolo 11 (*Eventi di decadenza, eventi di risoluzione ed eventi di recesso*);
- x Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xi Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xii Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xiii Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xiv Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xv Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xvi Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[Luogo e Data]
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

Parte Finanziata

Denominazione: [•]

Codice Fiscale: [•]

Codice ABI: [•]

Codice ABI Gruppo: [•]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: [•] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [•]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [•] (il "Contratto di Finanziamento Integrativo"), i termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: [•]

Importo della Erogazione

Data di Scadenza Finale ⁽²⁾	Importo €	
10Y		Euribor
		IRS
20Y		Euribor
		IRS
30Y		Euribor
		IRS
Totale		

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Contratto di Finanziamento. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile. Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 2 - PARTE 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”

Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo in data []/[]/[]

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____

tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato: _____ ⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale ☐

Rimborso parziale ☐

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, _____

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento.

ALLEGATO 2 – PARTE 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA**”

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●] Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo a fronte di operazioni di surroga

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI	
RAPPORTO ⁽²⁾	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che è rispettato l'importo massimo di rimborso indicato nel Contratto di Finanziamento. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al contratto di Finanziamento.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRITTO TRA [....] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [....]
(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO
PROPRIO

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale in _____

_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario _____, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. _____] (la "**Parte Finanziata**");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**" e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 20 novembre 2013 (come di volta in volta successivamente modificata, la "**Convenzione**"), in data [•] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•].
- B Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**"), la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 2 luglio 2021 (e pertanto il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno, a decorrere dalla data odierna, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum) e (ii), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.2 del Contratto di Finanziamento, intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.3 ("**Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento**") del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro

_____ (il "**Finanziamento Integrativo**") da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla proposta relativa al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma della proposta relativa al presente Contratto di Finanziamento Integrativo è già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della documentazione di cui al precedente paragrafo unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "**Data di Erogazione**") [NOTA: *inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 5.1 (d) della Convenzione*].

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto contestualmente al Contratto di Finanziamento, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati, rispettivamente, in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____^[1] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

¹ A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di sottoscrizione di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Luogo e Data]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

Articolo 1 – PREMESSA

1. Con il presente regolamento (il "**Regolamento**"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") intende disciplinare l'utilizzo da parte dei Referenti (come di seguito definiti) della piattaforma informatica (di seguito, il "**Plafond Casa Online**"), finalizzata alla gestione dei Finanziamenti concessi ai sensi della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**") in data 20 novembre 2013, come successivamente integrata e modificata (di seguito, la "**Convenzione**").
2. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all'articolo 1 (Definizione ed Allegati) della Convenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
4. L'uso del Plafond Casa Online e degli strumenti digitali da essa previsti sono regolati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "**Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale**" e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, "**D.Lgs. 82/05**") e dai regolamenti attuativi.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne della Banca, dai medesimi rappresentata, tempo per tempo vigente (di seguito, il "**Soggetto Autorizzato**").
6. I soggetti coinvolti nel processo sono:
 - a) Il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il "**Referente**");
 - b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma 5.
7. CDP garantisce che il Plafond Casa Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
8. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca, tramite il Plafond Casa Online, una validazione temporale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'articolo 20, comma 3 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
9. L'apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Casa Online per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dai relativi allegati.
2. Attraverso il Plafond Casa Online, è possibile effettuare le attività inerenti alla gestione dei Finanziamenti a valere sul Plafond Casa.

Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Attraverso il Plafond Casa Online, reso disponibile nell'apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, tra l'altro, in ottemperanza al D.Lgs. 82/05:

- a) compilare in modo guidato i *form*;
- b) ove la formalità degli atti non consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. proposta di Contratto di Finanziamento), scaricare la documentazione compilata sul Plafond Casa Online, per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione;
- c) ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. Contratti di Finanziamento Integrativi, Richieste di Utilizzo, comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione), (i) scaricare tali documenti per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione; ovvero (ii) firmare digitalmente tali documenti, per il caricamento *on line* sul Plafond Casa Online, ai fini della trasmissione a CDP;

Resta inteso che la possibilità di caricare *on line* la documentazione sarà inibita per gli atti per i quali non è consentito l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente.

Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO AL CANALE DIGITALE

1. La procedura di accreditamento è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online. La Banca che intenda utilizzare il Plafond Casa Online deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all'accesso e all'utilizzo del Plafond Casa Online. L'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Antecedentemente all'accREDITAMENTO del primo Referente, la Banca deve trasmettere in originale a CDP (i) il presente Regolamento, debitamente sottoscritto per accettazione da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente; (ii) una attestazione, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato *sub A*) al presente Regolamento, debitamente sottoscritta da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente e (iii) copia fotostatica dei documenti analogici identificativi richiesti per ogni Referente (documento di identità in corso di validità e codice fiscale). Qualora si intendano accreditare ovvero autorizzare ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati nella prima attestazione, la Banca sarà tenuta ad inviare una nuova attestazione riferita a tali soggetti.
3. Successivamente all'inoltro dell'attestazione e della documentazione di cui al comma precedente, i soggetti ivi indicati con la qualità di Referenti dovranno effettuare l'accesso all'area di registrazione, accettare esplicitamente (*online*) il presente Regolamento e prestare (*online*) il consenso al trattamento dei dati personali.
4. CDP, all'esito di un processo di verifica interna, invierà, sulla casella e-mail indicata in sede di accreditamento, la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
5. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Casa Online potranno essere perseguite per legge.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE

1. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:

- a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Casa Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione delle Banche Contraenti da CDP connessa all'utilizzo del Plafond Casa Online;
 - b) non caricare file che contengano *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare il Plafond Casa Online o modificare lo stato del sistema;
 - c) non utilizzare il Plafond Casa Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
2. La Banca è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Casa Online da parte del Referente.

Articolo 6 – UTILIZZO DEL PLAFOND CASA ONLINE

Le procedure che la Banca seguirà nell'utilizzo del Plafond Casa Online, per lo svolgimento delle attività di propria competenza con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond Casa, sono quelle descritte nella Convenzione e nei relativi allegati.

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, e a specificazione di quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento, la Banca prende atto ed accetta che ogni comunicazione nella predetta forma del documento informatico firmato digitalmente relativa ai Finanziamenti, da parte di ovvero a CDP, da effettuarsi ai sensi, tra l'altro, della Convenzione e dei relativi allegati, verrà effettuata, in linea generale:
 - i. da CDP all'indirizzo PEC indicato dalla Banca ai sensi del presente Regolamento;
 - ii. dalla Banca a CDP attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 8 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite il Plafond Casa Online.

Articolo 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di virus, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Casa Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Casa Online potrà essere condizionato alla presa visione e accettazione delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento.

Articolo 11 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA

1. La Banca dichiara e garantisce:
 - a) che le informazioni fornite a CDP sono accurate e veritiere;
 - b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovesse subire modifiche, la Banca provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
 - c) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;
 - d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Casa Online.
2. La Banca si impegna:
 - a) ad utilizzare il Plafond Casa Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla *privacy* ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Casa Online e/o sul sito internet di CDP;
 - b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Casa Online;
 - c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Casa Online.

Articolo 12 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI

CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all'accesso e/o all'utilizzo del Plafond Casa Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso allo stesso.

Articolo 13 – USO DEI FILE COOKIE

CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer della Banca sotto forma di file "*cookie*" o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Casa Online che riflettano le preferenze degli utenti.

Articolo 14 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Plafond Casa Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

1. I dati personali, forniti dalla Banca e dal Referente in relazione all'uso del Plafond Casa Online, sono trattati secondo quanto previsto dalla normativa privacy *pro tempore vigente* ed, in particolare, in conformità all'informativa fornita in sede di accreditamento e alla *privacy policy* presente sul sito di CDP (www.cdp.it).
2. La Banca nulla oppone e accetta:
 - a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Casa Online;
 - b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 16 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'accesso al Plafond Casa Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca, sono soggetti all'osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

La Banca dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, la clausola contenuta nell'articolo 9 "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA" del presente Regolamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

[su carta intestata della Banca]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca [-] [la Banca]

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento per l'utilizzo della Piattaforma Informatica "Plafond Casa Online", si certifica che:

1. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
2. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
3. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
4. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
5. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
6. [ecc].

Con la presente:

- 1) si autorizzano i predetti soggetti:
 - a) ad accedere alla piattaforma informatica "Plafond Casa Online", messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) ad operare nella piattaforma informatica "Plafond Casa Online" con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" e, in particolare:
 - i) a compilare la modulistica di cui all'articolo 3 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online";
 - ii) a trasmettere tramite il "Plafond Casa Online", ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente, la modulistica di cui al precedente punto i) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente;
- 2) si comunica che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovrà trasmettere eventuali documenti informatici ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" è [_____]@_____].

Si allega alla presente copia fotostatica dei documenti d'identità e dei codici fiscali dei Referenti.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 1 – PARTE II

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI FINANZIAMENTO NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL
SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con l'indicazione della
Banca Mandataria] con sede legale in _____, capitale sociale pari ad Euro _____,
iscritta al Registro delle Imprese _____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito,
"Banca Mandataria") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____ (la "Parte Finanziata");

e

(2)

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "CDP" o la "Parte Finanziatrice" e/o in qualità di agente di calcolo, l'"Agente di Calcolo").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "Parti" e ciascuna una "Parte")

PREMESSO CHE

- A Il comma 7 bis dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 (di seguito il "**Comma 7bis**") introdotto dall'articolo 6 comma 1 lettera a) del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, autorizza CDP, tra l'altro, a fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose.
- B In data 20 novembre 2013, CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 (l'"ABI"), hanno sottoscritto una convenzione, come successivamente modificata e integrata (la "**Convenzione**"), ai sensi della quale sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione delle banche a valere sul Plafond (come definito e regolato nella Convenzione) per le finalità di cui al Comma 7bis.
- C La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- D La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di mettergli a disposizione i Finanziamenti (come di seguito definiti) per i fini di cui all'Articolo 2.3 del presente Contratto.
- E La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata i Finanziamenti (come di seguito definiti) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
- F In virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data ____/____/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto ed ai Finanziamenti ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.2 Definizioni: oltre ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, le cui definizioni sono comunque ripetute nell'Articolo 1.2 (*"Definizioni"*) del presente Contratto per ragioni di completezza, i termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi qui di seguito indicato:

"ABI": ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

"Abitazione Principale": indica un Immobile Residenziale, iscritto presso il competente catasto edilizio come unica unità immobiliare, ivi incluse le relative pertinenze, nel quale il Beneficiario o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

"Agente di Calcolo": ha il significato di cui in epigrafe.

"Banca" o "Banche": indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della Convenzione.

"Banca Capogruppo": indica la banca capogruppo di un gruppo bancario italiano.

"Banca Cedente": indica ciascuna Banca e ciascun intermediario finanziario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 appartenente al gruppo della Parte Finanziata attraverso i quali quest'ultima abbia deciso di veicolare tutta o parte della provvista di cui al presente Contratto, ai sensi del successivo Articolo 2.3.4, come individuati nella comunicazione di cui all'allegato 2 alla Convenzione trasmessa dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto.

"Banca del Gruppo" o "Banche del Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, una Banca, diversa da una Banca Capogruppo, facente parte di un gruppo bancario italiano.

"Banca Mandataria": indica *[da completare con l'indicazione della Banca Mandataria]* come identificata in epigrafe al presente Contratto.

"Banca Non Appartenente al Gruppo": indica, singolarmente o collettivamente, una Banca non facente parte di alcun gruppo bancario italiano.

"Beneficiario" indica la persona fisica che contrae il relativo Finanziamento Beneficiario al fine di effettuare una delle attività previste dalla Convenzione con riferimento ad un Immobile Residenziale.

"Beneficiario Prioritario": indica ciascun Beneficiario che sia (i) componente di una giovane coppia, ossia un nucleo familiare costituito da coniugi o da conviventi *more uxorio* che abbiano costituito nucleo da almeno due anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni e l'altro non superi i 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di Finanziamento Beneficiario; e/o (ii) componente di un nucleo familiare di cui fa parte almeno un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o (iii) componente di una famiglia numerosa, ossia un nucleo familiare con tre o più figli, come dichiarato, in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Cedente" indica, il soggetto - Parte Finanziata e/o Banca Cedente - che effettuerà un cessione dei Crediti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

"Cessionario" indica CDP.

"Cessione di Crediti" indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

"Codice Etico": ha il significato di cui all'Articolo 8.1.8 del presente Contratto.

"Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo": indica, a seconda dei casi:

(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella

relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% dell'ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla relativa Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;

- (ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione di un Finanziamento per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP quindici Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
 - (a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
 - (b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.

“Conto Corrente Banca”: ha il significato di cui all'Articolo 4.1.1.

“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.

“Contratto di Cessione di Crediti”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP dei Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Contratto di Finanziamento Beneficiario” indica il contratto che verrà sottoscritto al fine di erogare un Finanziamento Beneficiario.

“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell'Articolo 2.2, in base al quale la Parte Finanziatrice mette a disposizione della Parte Finanziata un Finanziamento, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Convenzione”: ha il significato di cui alla Premessa (B) del presente Contratto.

“Crediti”: indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, nei confronti di un Beneficiario ai sensi di un Finanziamento Beneficiario e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“Crediti Incagli”: indica i Crediti che siano stati classificati come “incagli” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Crediti Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dalla Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, da ciascuna Banca Cedente ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.

“Data di Erogazione”: indica a decorrere dal giorno 5 del mese successivo alla Data di Firma (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata a mezzo telefax la conferma della ricezione da parte di quest'ultima di un originale del presente Contratto sottoscritto dalla Parte Finanziatrice ai sensi dell'articolo 3.4 della Convenzione.

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non

fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale ed interessi dei Finanziamenti.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2014 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l'ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dalla quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi, 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che, a scelta della Parte Finanziata, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo, ciascuna Erogazione di un Finanziamento richiesta in ciascuna Richiesta di Utilizzo potrà avere una Data di Scadenza Finale diversa rispetto alle altre Erogazioni del Finanziamento richieste con la medesima Richiesta di Utilizzo. Tale data costituirà l'ultima Data di Pagamento in relazione alla relativa Erogazione.

“Decreto 170” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“D.lgs 231/2001”: indica il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e/o integrato.

“Erogazione”: indica, a seconda dei casi

- (i) ciascun importo richiesto, ai sensi di una Richiesta di Utilizzo, da; e/o
- (ii) ciascun importo erogato a;

la Parte Finanziata, a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato, o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi il tasso percentuale in ragione d'anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l'euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell'Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.1.1 (*“Decadenza dal beneficio del termine”*) del presente Contratto.

“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.3.1 (*“Recesso”*) del presente Contratto.

“Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all'Articolo 11.2.1 (*“Risoluzione”*) del presente Contratto.

“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.

“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di *bootstrapping* alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del

quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.

“Finanziamento”: ha il significato di cui all'articolo 2.1 del presente Contratto.

“Finanziamento/i Beneficiario”: indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al presente Contratto, ai Beneficiari dalla Parte Finanziata, e/o, a seconda dei casi, dalla relativa Banca Cedente, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal presente Contratto.

“Garante” indica ciascun soggetto che abbia prestato in favore della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente una Garanzia.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Beneficiario nei confronti della Parte Finanziata e/o, a seconda dei casi, della relativa Banca Cedente, in relazione ai Crediti.

“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno *TARGET* precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno di Quotazione IRS”: indica il secondo giorno *TARGET* precedente la relativa Data di Erogazione.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno *TARGET* nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l'esercizio della loro normale attività.

“Immobile Residenziale”: indica ciascun immobile sul territorio dello Stato italiano la cui destinazione d'uso in conformità agli strumenti urbanistici vigenti sia, alla data di concessione del relativo Finanziamento Beneficiario, quella di privata abitazione, ivi incluse le relative pertinenze, ossia quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

“IRS”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d'anno pari all'Interest Rate Swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro fissato a Francoforte alle ore 11:00 nel Giorno di Quotazione IRS sulla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, colonna Euribor Basis-Eur, con il metodo di calcolo giorni 30/360, di durata pari, a seconda dei casi, (i) a 10 (dieci) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; (ii) a 20 (venti) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero (iii) a 30 (trenta) anni per le Erogazioni la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure, concorsuali o negoziali, di liquidazione, volontaria o coattiva, di scioglimento, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine IRS.

“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Margine IRS”: indica, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

“Parte Finanziata”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Parte Finanziatrice”: ha il significato di cui in epigrafe al presente Contratto.

“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo decorrente dalla data in cui la Parte Finanziata maturerà il diritto a richiedere Erogazioni ai sensi della Convenzione e del presente Contratto, fino ad esaurimento del Plafond (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1 (l) della Convenzione), durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le Erogazioni.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 30 giugno immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione fino al 31 dicembre immediatamente successivo (primo estremo escluso, secondo estremo incluso).

“Periodo di Stipula Integrativo”: indica il periodo compreso tra la data in cui si verificheranno le condizioni sospensive per la stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi ai sensi del successivo Articolo 2.2 e la data in cui risulteranno esaurite le risorse di cui al Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratti di Finanziamento Integrativo ai sensi del successivo Articolo 2.2, secondo il testo di cui all'Allegato (3) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell'Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell'Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.

“Piattaforma Informatica” indica la piattaforma informatica messa a disposizione da CDP per le finalità di cui all'articolo 8 della Convenzione, disciplinata secondo il Regolamento della Piattaforma Informatica.

“Plafond”: indica un importo pari ad Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), ovvero il diverso ammontare determinato da CDP ai sensi dell'articolo 2.6, articolo 5.1 (k) e articolo 5.1 (l) della Convenzione, complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Convenzione.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, il 30 giugno immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo); e
- (ii) per le Erogazioni dei Finanziamenti effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, il 31 dicembre immediatamente successivo (ovvero qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Procedure Concorsuali”: indica (i) la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria, liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).

“Rapporto di Vigilanza Stand Alone”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni alla Parte Finanziata.
- **"Patrimonio di Vigilanza della Parte Finanziata"** indica, alla relativa data, (A) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Non Appartenente al Gruppo, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; ovvero (B) qualora la Parte Finanziata sia o divenga una Banca Capogruppo e/o una Banca del Gruppo il minore tra (i) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale, ovvero relazione semestrale, approvato della Parte Finanziata; e (ii) il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

"Rapporto di Vigilanza Consolidato": indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi del presente Contratto, il rapporto tra:

- (i) l'Esposizione Complessiva Consolidata; e
- (ii) il Patrimonio di Vigilanza Consolidato;

laddove:

- **"Esposizione Complessiva Consolidata"** indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo a ciascuno dei membri del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP si è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni a ciascuno dei soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario della Parte Finanziata.
- **"Patrimonio di Vigilanza Consolidato"** indica, alla relativa data, il patrimonio di vigilanza quale risultante dall'ultimo bilancio annuale consolidato, ovvero relazione semestrale consolidata, approvato del gruppo di appartenenza della Parte Finanziata; fermo restando che qualora successivamente all'ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detto patrimonio di vigilanza, su richiesta della Parte Finanziata, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione del relativo patrimonio di vigilanza.

"Regolamento della Piattaforma Informatica" indica il regolamento della Piattaforma Informatica di cui all'Allegato (4) al presente Contratto.

"Richiesta di Utilizzo": indica la richiesta di una o più Erogazioni di un Finanziamento, inviata dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*) al presente Contratto e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

"Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica": indica con riferimento ad un Immobile Residenziale qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che accresca la prestazione energetica dell'immobile medesimo ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, come dichiarato da ciascun Beneficiario mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

"Stato di Crisi" indica l'esistenza di uno stato di crisi nell'accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all'ordinaria attività commerciale).

"TARGET" indica il *Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System*.

"Tasso di Interesse": indica il tasso applicabile ai sensi del successivo Articolo 5.1 maggiorato del Margine.

1.3 Riferimenti

- (i) Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:

“**Convenzione**” indica la Convenzione e i relativi allegati.

“**Parte Finanziata**” e “**Parte Finanziatrice**” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;

“**Allegato**” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;

“**Paragrafo**” e/o “**Articolo**” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o Articolo del presente Contratto;

“**autorità**” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;

“**autorizzazione**” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all'ottenimento di “**autorizzazione**” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;

“**debito**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;

“**imposta**” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l'IVA), tassa, tributo, ritenuta od onere di natura analoga, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;

“**mese**” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2963 del codice civile;

“**persistente**” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.

- (ii) Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all'IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
- (iii) Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l'altro genere, l'uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.

1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- (i) Allegato 1 (*Richiesta di Utilizzo*);
- (ii) Allegato 2, Parte 1 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*);
- (iii) Allegato 2, Parte 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*);
- (iv) Allegato 3 (*proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo*);
- (v) Allegato 4 (*Regolamento della Piattaforma Informatica*).

Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

ARTICOLO 2

I FINANZIAMENTI

2.1 Finanziamenti

2.1.1 Alle condizioni previste dal presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata

uno o più Finanziamenti a valere sul Plafond (ciascuno il "**Finanziamento**").

- 2.1.2 Il presente Contratto di Finanziamento regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto ai sensi dello stesso.

2.2 Contratti di Finanziamento Integrativo

- 2.2.1 Al fine di poter richiedere un Finanziamento, alle condizioni previste nel presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere un Contratto di Finanziamento Integrativo.

- 2.2.2 La sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo avverrà per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato (e solo con riferimento al Contratto di Finanziamento Integrativo anticipato via telefax) trasmesso a CDP in un giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula Integrativo e che cada almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi precedenti alla Data di Erogazione prescelta per l'Erogazione del relativo Finanziamento, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (3) completo in tutte le sue parti.

- 2.2.3 Con il medesimo plico raccomandato di cui al precedente Articolo 2.2.2 dovrà, altresì, essere inviata a CDP la seguente documentazione:

1. documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata nonché di cedere in garanzia alla Parte Finanziatrice i Crediti (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
2. certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo;
3. dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere le Erogazioni con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.
4. copia del mandato con rappresentanza sottoscritto tra la Parte Finanziata e la Banca Mandataria in data __/__/__, in forza del quale quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza della Parte Finanziata in relazione al presente Contratto e al Contratto di Finanziamento Integrativo ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

- 2.2.4 Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale CDP potrà comunicare la propria intenzione di non accettare tale proposta per l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, ovvero, in considerazione della normativa comunitaria vigente in materia di concentrazione dei rischi, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione e di riservarli a favore della Parte Finanziata fino alla relativa Data di Erogazione. Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra CDP dia corso alle Erogazioni richieste.

- 2.2.5 Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, degli importi messi a disposizione della Parte Finanziata ai sensi del Contratto di Finanziamento Integrativo alla relativa Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

2.3 Scopo

- 2.3.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere Finanziamenti Beneficiario aventi le caratteristiche di cui al successivo Articolo 2.4 e fermo restando che:

- (i) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione potranno essere utilizzati esclusivamente per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; e
- (ii) i Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva

alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi ovvero 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione non potranno in alcun caso essere utilizzati per concedere Finanziamenti Beneficiario aventi ad oggetto esclusivamente interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

Resta inteso che la Parte Finanziatrice, ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione, si riserva la facoltà, previa delibera dei propri competenti organi, di (i) ridefinire i criteri di allocazione delle risorse di cui al Plafond, nonché, in conformità alla normativa di riferimento ed al proprio statuto, lo scopo della provvista di cui al Plafond; e/o (ii) incrementare le risorse di cui al Plafond anche trasferendo al Plafond risorse da altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iii) trasferire le risorse di cui al Plafond ad altri prodotti di sostegno all'economia; e/o (iv) conferire carattere di rotatività al Plafond medesimo. Le modifiche di cui al presente paragrafo acquisteranno efficacia dal momento della pubblicazione sul sito internet di CDP, che vi provvederà con almeno 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tali variazioni. Dette variazioni si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente a tale pubblicazione.

- 2.3.2 La Parte Finanziata dovrà utilizzare ciascun Finanziamento secondo quanto previsto al precedente Articolo 2.3.1 e la Parte Finanziatrice non sarà obbligata a controllare l'utilizzo degli importi dei Finanziamenti.
- 2.3.3 I termini e le condizioni dei Finanziamenti Beneficiario verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
- 2.3.4 La Parte Finanziata, al fine di erogare i Finanziamenti, potrà veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto attraverso le Banche Cedenti. Resta inteso che la facoltà di veicolare la provvista CDP di cui al presente Contratto è subordinata all'avvenuta preventiva sottoscrizione del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 2.3.6. Insieme al Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo dovrà essere inviata la documentazione di cui all'articolo 3.5 della Convenzione.
- 2.3.5 Resta inteso che nei casi di cui al precedente Articolo 2.3.4, gli obblighi di cui al presente Contratto e a ciascun Contratto di Cessione di Crediti graveranno sulla Parte Finanziata e che eventuali inadempimenti da parte delle Banche Cedenti, ivi inclusi eventuali inadempimenti agli obblighi dalle medesime assunti nei confronti di CDP ai sensi dei relativi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non potranno in alcun modo essere opposti a CDP ivi incluso al fine di evitare o limitare l'imputabilità alla Parte Finanziata di eventuali suoi inadempimenti agli obblighi assunti ai sensi del Contratto di Finanziamento, del Contratto di Cessione dei Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.
- 2.3.6 La Parte Finanziata che intenda avvalersi della facoltà di cui all'Articolo 2.3.4 dovrà far sì che, contestualmente o successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto di Finanziamento, le relative Banche Cedenti sottoscrivano con CDP un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo.

Potranno essere sottoscritti non più di 4 (quattro) Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi per ciascun gruppo bancario, in relazione, per ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a una o più Banche Cedenti. Pertanto, successivamente alla sottoscrizione del quarto Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, non sarà più possibile per la Parte Finanziata designare altre Banche Cedenti.

La Parte Finanziata che intenda avvalersi della facoltà di cui all'Articolo 2.3.4 provvederà a farsi rilasciare da tutte le relative Banche Cedenti un apposito mandato con rappresentanza e relativa procura speciale al fine di sottoscrivere il relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, e di esercitare le attività ivi previste, in nome e per conto delle Banche Cedenti.

Ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto secondo le medesime modalità del Contratto di Cessione di crediti indicate all'articolo 4.2 della Convenzione e, pertanto, ciascuna Parte Finanziata dovrà inviare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto in tre originali. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sarà sottoscritto per scrittura privata non autenticata. Una volta ricevuti gli originali del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, CDP procederà a sottoscrivere i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e a presentarli ai competenti uffici per la registrazione. Successivamente alla sottoscrizione dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, ma antecedentemente alla registrazione, CDP procederà, altresì, a trasmettere alla Parte Finanziata un originale del relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo. Il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo si intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui CDP abbia ricevuto dalla Parte Finanziata

a mezzo telefax conferma della ricezione da parte di quest'ultima dell'originale del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sottoscritto da CDP. Non appena tecnicamente possibile CDP procederà, altresì, a comunicare per iscritto alla Parte Finanziata l'indicazione degli estremi di registrazione.

2.4 Finanziamenti Beneficiario

2.4.1 I Finanziamenti Beneficiario saranno concessi esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare l'acquisto di un Immobile Residenziale, con priorità per le Abitazioni Principali - preferibilmente appartenenti alle classi energetiche A, B o C ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici - con o senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica; ovvero
- (ii) finanziare interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica relativi ad Immobili Residenziali;

e in ciascuno dei casi di cui ai precedenti punti (i) e (ii) prioritariamente all'erogazione di Finanziamenti Beneficiario in favore di Beneficiari Prioritari. In particolare, la Parte Finanziata, in vista di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo che intenda formulare a CDP, dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo che siano pervenute da Beneficiari Prioritari. In aggiunta, nei casi in cui il mutuo abbia ad oggetto l'acquisto di un Immobile Residenziale, la Parte Finanziata dovrà esaminare con priorità le domande di mutuo aventi ad oggetto l'acquisto di una Abitazione Principale.

Resta inteso che, per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica, sono esclusi oneri di verifica in capo alla Parte Finanziata ovvero, a seconda dei casi, della Banca Cedente, sull'effettiva destinazione dei Finanziamenti Beneficiario agli specifici interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica.

Restano in ogni caso escluse le operazioni di rifinanziamento, comunque definito, di mutui già erogati che non potranno essere oggetto di Finanziamenti Beneficiario.

La Parte Finanziata prende, altresì, atto e riconosce che, ai sensi della Convenzione, CDP ed ABI procederanno ad una verifica congiunta sulla effettiva allocazione del Plafond successivamente alla prima Data di Rendicontazione e concorderanno le eventuali modifiche alla Convenzione che si rendessero necessarie a perfezionare, sulla base dell'effettiva esperienza maturata, i meccanismi di attribuzione prioritaria. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

2.4.2 Fermo restando quanto precede, ai sensi del Comma 7 bis l'utilizzo della provvista di cui al Plafond deve portare a un miglioramento delle condizioni finanziarie offerte ai Beneficiari rispetto a quelle normalmente praticate dalla Parte Finanziata nell'erogazione di finanziamenti della medesima specie dei Finanziamenti Beneficiario con provvista diversa da quella di cui al Plafond. A tal fine nei Contratti di Finanziamento Beneficiario dovrà essere data informativa ai Beneficiari del vantaggio loro riconosciuto in termini di riduzione del tasso annuo nominale (TAN) espresso in punti percentuali annui o in *basis point* annui, prendendo a riferimento le condizioni standard come determinate, alla data di stipula del Finanziamento Beneficiario, dai vigenti fogli informativi relativi a finanziamenti con provvista diversa, ma aventi analoga natura, finalità, durata e tipologia di tasso (fisso o variabile). La Parte Finanziata prende atto e riconosce che ai sensi della Convenzione CDP e ABI procederanno ad effettuare periodiche verifiche congiunte sull'efficacia del Plafond anche in termini di effettiva riduzione degli oneri finanziari per i Beneficiari e ad apportare le eventuali modifiche ai meccanismi previsti in Convenzione necessarie a massimizzare tale riduzione. Le modifiche così concordate saranno efficaci per la Parte Finanziata successivamente alla pubblicazione delle medesime sul sito internet di CDP.

2.4.3 Laddove ne ricorrano i presupposti, i Finanziamenti Beneficiario dovranno essere concessi ai sensi della normativa sul credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2.4.4 I Finanziamenti Beneficiario dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 7 (sette) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 9 (nove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) 15 (quindici) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 19 (diciannove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione;

(iii) 25 (venticinque) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti Beneficiario erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 29 (ventinove) anni e 6 (sei) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.

2.4.5 I Finanziamenti Beneficiario potranno godere di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento Beneficiario.

2.4.6 I contratti relativi ai Finanziamenti Beneficiario dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento Beneficiario, ad eccezione della cessione in garanzia dei Crediti in favore di CDP. Resta inteso che eventuali accoli della posizione debitoria del Beneficiario saranno subordinati alla valutazione, da parte della Parte Finanziata, del merito di credito e del possesso dei requisiti per l'accesso ai Finanziamenti Beneficiario del terzo assuntore del debito.

2.4.7 Fermi restando gli importi di cui al successivo Articolo 2.4.8, l'importo massimo in linea capitale di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà in alcun caso essere superiore all'importo corrispondente al 100% del valore dell'Immobile Residenziale oggetto dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Beneficiario quale risultante da apposita perizia acquisita dalla Parte Finanziata in conformità alla prassi di mercato per operazioni della medesima specie.

2.4.8 Fermo restando quanto previsto dal precedente Articolo 2.4.7, l'importo massimo di ciascun Finanziamento Beneficiario non potrà essere superiore a:

(i) 100.000,00 (centomila/00) euro per gli interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;

(ii) 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale senza interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica;

(iii) 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) euro per l'acquisto di un Immobile Residenziale con interventi di Ristrutturazione con Accrescimento dell'Efficienza Energetica sul medesimo Immobile Residenziale.

2.4.9 Ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento Beneficiario sarà subordinata al ricevimento da parte della Parte Finanziata della corrispondente provvista ai sensi del presente Contratto.

2.4.10 Ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere: (i) la conferma e la presa d'atto da parte del Beneficiario e della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura notarile conferita da CDP) del fatto che i Crediti nascenti dal detto contratto sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex articolo 1263 del codice civile) da parte della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente a favore di CDP in forza del Contratto di Cessione dei Crediti o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, presente Contratto, (ii) la presa d'atto del potere di CDP di procedere all'annotazione della cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantirà il rimborso del Finanziamento Beneficiario in ogni tempo a propria discrezione nonché di intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, con oneri integralmente a carico della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente e (iii) l'incondizionata accettazione della cessione dei Crediti da parte del Beneficiario, con rinuncia a opporre a CDP qualsiasi eccezione che avrebbe potuto opporre alla Parte Finanziata e/o alla Banca Cedente, ivi compresa la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1248 del codice civile. A tal riguardo, ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere previsioni sostanzialmente in linea con le seguenti:

“La Banca, in proprio nonché, ai fini della presente dichiarazione, in nome e per conto del Cessionario, in forza della procura notarile conferita dal Cessionario alla Banca con atto autenticato nella firma dal notaio [•], e iscritta nel Registro delle Imprese di Roma il [•] e il Beneficiario confermano e prendono atto che i crediti nascenti dal presente Contratto sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex art. 1263 c.c.) da parte della Banca in favore di CDP, in forza del Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto in data [•], registrato a [•] il [•] al numero [•], cessione effettuata a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento sottoscritto tra CDP e la Banca registrato all'Agenzia delle Entrate il [•] n. [•].”

“Il Beneficiario dichiara di essere a conoscenza che in forza di quanto sopra potrà essere eseguito su richiesta di CDP l’annotamento ipotecario di cessione ai sensi dell’art. 2843 c.c. e CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Banca) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l’avvenuta cessione del credito derivante dal presente contratto; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell’ipoteca a garanzia del mutuo di cui al presente contratto anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra e dichiara altresì di non avere nulla da eccepire al riguardo, esprimendo a tal fine il proprio consenso in segno di incondizionata accettazione, con rinuncia ad opporre a CDP qualsiasi eccezione che avrebbe potuto opporre al Cedente, ivi compresa la compensazione ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1248 del codice civile.”.

- 2.4.11 Ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà, inoltre, contenere l’impegno da parte del Beneficiario, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte di CDP e con decorrenza dalla data della medesima, a seguire le direttive impartite da CDP con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte del Beneficiario nei confronti della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente in base, o comunque in relazione al Contratto di Finanziamento Beneficiario, sul diverso conto corrente che sarà indicato da CDP in tale comunicazione. La documentazione relativa alla Garanzia dovrà contenere (laddove applicabile) la presa d’atto da parte del terzo datore di ipoteca della predetta cessione e del fatto che su richiesta di CDP si procederà all’annotazione della detta cessione ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile e che CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l’avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell’ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra nonché la dichiarazione del terzo datore di ipoteca sul fatto che non abbia al riguardo nulla da eccepire, contenendo una previsione sostanzialmente in linea con la seguente:

“Il terzo datore di ipoteca dichiara di essere a conoscenza del fatto che i crediti nascenti dal contratto di mutuo sono stati oggetto di cessione in garanzia (insieme alle garanzie che li assistono ex art. 1263 c.c.) da parte della Banca in favore di CDP, in forza del contratto di cessione di crediti sottoscritto in data [•], registrato a [•] il [•] al numero [•]), cessione effettuata a garanzia degli obblighi derivanti dal, o connessi al, contratto di finanziamento sottoscritto tra CDP e la Banca registrato all’Agenzia delle Entrate il [•] n. [•] e che in forza di quanto sopra potrà essere eseguito su richiesta di CDP l’annotamento ipotecario di cessione ai sensi dell’art. 2843 c.c. e CDP potrà intervenire, ove richiesto o necessario (anche in nome e per conto della Banca) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l’avvenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell’ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto di mutuo anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra e dichiara altresì di non avere nulla da eccepire al riguardo, esprimendo a tal fine il proprio consenso in segno di incondizionata accettazione.”.

- 2.4.12 In aggiunta a quanto sopra ciascun contratto relativo al Finanziamento Beneficiario dovrà contenere l’autorizzazione della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente al Conservatore/Giudice Tavolare a procedere all’annotazione su richiesta di CDP e il conferimento di procura dalla Parte Finanziata e/o dalla Banca Cedente a CDP a procedere alla detta annotazione e a intervenire (anche in nome e per conto della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l’avvenuta cessione del credito derivante dal contratto relativo al Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell’ipoteca a garanzia del mutuo di cui al contratto relativo al Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, prevedendo una clausola sostanzialmente in linea con la seguente:

“La Banca autorizza ora per allora Cassa depositi e prestiti S.p.A., quale Cessionario (in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore o procuratore da esso designato) a richiedere direttamente, anche in nome e per conto della Banca - che a tal fine conferisce alla CDP medesima con il presente atto apposita procura - presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, l’annotazione/intavolazione, ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile, della cessione del credito derivante dal presente contratto di mutuo e prevista nel Contratto di Cessione di Crediti (di cui è stato preso atto nel presente contratto) a margine dell’ipoteca da iscriversi a garanzia del mutuo di cui al presente contratto, nonché a intervenire, ove richiesto o necessario, anche in nome e per conto della Banca (che a tal fine conferisce alla CDP medesima con il presente atto apposita procura, ed

espressamente autorizza CDP a contrarre con se stessa anche ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile) in un atto notarile ricognitivo per (i) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal presente contratto; (ii) evidenziare il consenso espresso dal mutuatario alla cessione (iii) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del mutuo di cui al presente contratto anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra".

- 2.4.13 Nella sottoscrizione di ciascun contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario, la Parte Finanziata e/o la Banca Cedente assicurerà che il procuratore che firmerà per proprio conto e quello che firmerà per conto di CDP siano due soggetti diversi, salvi i casi in cui nella stipula del contratto che disciplina il relativo Finanziamento Beneficiario intervenga un solo procuratore della Parte Finanziata e/o della Banca Cedente, nel qual caso questi procederà alla firma di tutti i relativi atti.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI SOSPENSIVE

3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto

Le Parti si danno reciprocamente atto che, antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto, la Parte Finanziatrice ha ricevuto tutta la documentazione di cui all'articolo 3.3 (incluso il Contratto di Cessione di Crediti) della Convenzione in conformità a quanto ivi previsto.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di tutta tale documentazione (incluso il Contratto di Cessione di Crediti) ha costituito condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice di sottoscrivere il presente Contratto.

3.2 Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo

L'obbligazione della Parte Finanziatrice di accettare ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel corso del Periodo di Stipula Integrativo, è subordinata, tra l'altro, al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) la ricezione da parte di CDP della documentazione di cui ai precedenti Articoli 2.2.2 e 2.2.3 che sia in forma e sostanza soddisfacente per la medesima;
- (ii) il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti e/o il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo siano stati registrati presso il competente Ufficio del Registro;
- (iii) il Finanziamento richiesto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo non ecceda il limite di utilizzo mensile della Parte Finanziata pari, rispettivamente ad Euro 150.000.000,00 (centocinquantomilioni/00) ovvero al diverso minore importo determinato da CDP e comunicato alla Parte Finanziata sulla base dei criteri determinati da CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (iv) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (v) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (vi) un'attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza *Stand Alone* e il Rapporto di Vigilanza Consolidato (ove applicabili ai sensi della Convenzione) non sono superiori al 30%;
- (vii) evidenza soddisfacente per CDP che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati;

- (viii) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
- (ix) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e dalle Banche Cedenti ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo; e
- (x) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto.

3.3 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento

Ferma restando la facoltà della Parte Finanziatrice di introdurre ulteriori condizioni ai sensi dell'articolo 5.1 (c) della Convenzione, l'obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti è, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni sospensive, entro i termini ivi indicati:

- (i) la Parte Finanziatrice non abbia rifiutato la proposta del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi del precedente Articolo 2.2.4;
- (ii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa Richiesta di Utilizzo sottoscritta da un soggetto autorizzato dalla Banca Mandataria in nome e per conto della Parte Finanziata ai sensi dell'articolo 3.6 della Convenzione (come indicato in conformità a quanto previsto dall'articolo 3.3 della Convenzione), inviata da quest'ultima a mezzo fax, con un preavviso di 5 (cinque) Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato (1) e contenente, tra l'altro, le informazioni di cui al successivo Articolo 4.1.1;
- (iii) la ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata attestante che alla data della relativa Richiesta di Utilizzo e alla relativa Data di Erogazione ivi indicata, (a) le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell'Articolo 8 del presente Contratto sono e saranno *veritiere, corrette e complete* e (b) a dette date non si è verificato alcun Evento Rilevante e che per effetto dell'erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
- (iv) l'assenza di Eventi Rilevanti e, tra l'altro, il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata e da ciascuna Banca Cedente ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo;
- (v) l'inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
- (vi) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina comunitaria, con riferimento alla Esposizione Complessiva della Parte Finanziata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza *Stand Alone*), nonché, ove applicabile ai sensi della Convenzione, della Esposizione Complessiva Consolidata (come individuata ai sensi della definizione di Rapporto di Vigilanza Consolidato);
- (vii) la verifica da parte di CDP del rispetto da parte della Parte Finanziata dei criteri stabiliti dalla medesima CDP in funzione dell'andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata e/o, ove applicabile, del relativo gruppo di appartenenza;
- (viii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Stand Alone non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (ix) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta il Rapporto di Vigilanza Consolidato non sia superiore al 30%, ove applicabile ai sensi della Convenzione;
- (x) evidenza che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la relativa Data di Erogazione, la differenza tra l'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l'importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% dell'importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati; e
- (xi) l'assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dal Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede,

previa consultazione con la Parte Finanziata.

3.4 Rinuncia alle condizioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto e sono poste nell'esclusivo interesse della Parte Finanziatrice la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.

3.5 Mancata erogazione

Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti (i) per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una Richiesta di Utilizzo entro la scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, ovvero (ii) per il mancato verificarsi di una delle condizioni sospensive indicate nel presente Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) secondo i termini previsti, ovvero (iii) per l'inadempimento della Parte Finanziata, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI

4.1 Utilizzo dei Finanziamenti

4.1.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nell'Articolo 3 (*Condizioni Sospensive*) del presente Contratto, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione a valere sui Finanziamenti, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN n. [•] (il "**Conto Corrente Banca**") per valuta alla Data di Erogazione, a condizione che:

- la Parte Finanziata abbia inviato la relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione e siano disponibili i relativi fondi, secondo quanto previsto all'Articolo 2.2.4;
- entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi antecedenti la relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice abbia ricevuto dalla Parte Finanziata, a mezzo fax, la Richiesta di Utilizzo nella forma di cui all'Allegato (1) (*Richiesta di Utilizzo*). La Richiesta di Utilizzo, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
 - (i) specificare la relativa Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della Richiesta di Utilizzo;
 - (ii) indicare l'importo di cui si richiede l'Erogazione che non potrà, in alcun caso, essere superiore all'importo del Finanziamento richiesto ai sensi della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
 - (iii) indicare, a scelta della Parte Finanziata, per ciascuna Erogazione la relativa Data di Scadenza Finale; e
 - (iv) indicare, per ciascuna Erogazione di Finanziamenti se si tratti di una Erogazione regolata dall'Euribor ovvero dall'IRS.

4.1.2 A fronte della ricezione di ciascuna Richiesta di Utilizzo nei termini che precedono e subordinatamente al verificarsi (i) delle applicabili condizioni sospensive di cui all'Articolo 3 del presente Contratto e (ii) delle condizioni di cui al precedente Articolo 4.1.1 del presente Contratto, alla relativa Data di Erogazione, la Parte Finanziatrice effettuerà le Erogazioni richieste, con pari valuta, secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo. Resta inteso che l'accredito integrale dell'importo richiesto secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell'obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.

4.2 Mancato utilizzo dei Finanziamenti

4.2.1 Gli importi oggetto del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che non siano stati erogati alla relativa Data di Erogazione prevista nel Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderanno revocati alla Parte Finanziata e saranno nuovamente disponibili per tutte le Banche (ivi inclusa la Parte Finanziata) ai termini e alle condizioni previste dalla Convenzione, venendo meno ogni obbligazione e responsabilità della Parte Finanziatrice al riguardo.

ARTICOLO 5

INTERESSI

5.1 Tasso di Interesse

Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente, all'Euribor sei mesi ovvero all'IRS, come indicato dalla Parte Finanziata nella relativa Richiesta di Utilizzo, in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.

Con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata, come pubblicato sul sito internet dell'Agente di Calcolo. Resta inoltre inteso che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascun Data di Pagamento.

In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.

5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile

Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (*Interessi*) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura"), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.

5.3 Pagamento degli interessi

La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati in relazione a ciascun Periodo di Interessi a ciascuna Data di Pagamento e con pari valuta.

5.4 Calcolo degli interessi

L'ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall'Agente di Calcolo (i) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta) e (ii) per le Erogazioni di Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, su base di calcolo 30/360.

5.5 Interessi di mora

In caso di ritardato pagamento da parte della Parte Finanziata di qualunque importo dovuto ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, in relazione a ciascun Finanziamento oggetto di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. Su detti interessi (convenzionali e/o di mora) non è consentita la capitalizzazione periodica.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RIMBORSO

6.1 Rimborso in generale

La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione a valere su ciascun Finanziamento entro la relativa Data di Scadenza Finale come segue: (a) secondo un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) secondo un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui la relativa Erogazione dovrà essere interamente rimborsata.

Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 (*Rimborso in generale*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo

6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2), Parte 1 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato e solo in coincidenza con una Data di Pagamento, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.

6.2.2 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto *sub* Allegato (2), Parte 2 (*Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga*) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell'articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo 6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti Beneficiario perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti Beneficiario oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo, potranno essere utilizzati dalla Parte Finanziata per la concessione di ulteriori Finanziamenti Beneficiario.

6.2.3 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 (*Rimborso Anticipato Facoltativo*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata, fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio

6.3.1 Con riferimento ai Finanziamenti, a partire dal 30 giugno 2014 (incluso), qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 (*Rendicontazione*) del presente Contratto, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna penale e/o commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

6.3.2 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 (*Rimborso Anticipato Obbligatorio*) non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata fatta salva la facoltà della Parte Finanziatrice di cui all'articolo 2.6 della Convenzione.

6.4 Imputazione dei pagamenti

6.4.1 Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6, una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell'ordine che segue:

- (i) **in primo luogo**, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
- (ii) **in secondo luogo**, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, se dovuta;
- (iii) **in terzo luogo**, al pagamento degli interessi di mora e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
- (iv) **in quarto luogo**, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.

ARTICOLO 7

IMPOSTE E TASSE

7.1 Imposte e tasse

Il presente Contratto è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7 *bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti, formalità o provvedimenti ad essi collegati o conseguenti possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.

7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse

Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:

- (a) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l'importo minimo legalmente richiesto;
- (b) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (**"Importo Aggiuntivo"**) affinché l'importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all'importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
- (c) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l'intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l'importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
- (d) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
 - (i) una ricevuta validamente rilasciata dall'autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
 - (ii) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.

7.3 Credito di imposta

Qualora a seguito del pagamento dell'Importo Aggiuntivo ai sensi dell'Articolo 7.2 (*Pagamenti al lordo di imposte e tasse*) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d'imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell'effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque nell'assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice

compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d'imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l'impegno di comunicare alla Parte Finanziata l'insorgenza del credito d'imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.

7.4 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice

7.4.1 Qualora:

- (i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
- (iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (*Imposte e tasse*);

la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.

- 7.4.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.4.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest'ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 8

DICHIARAZIONI E GARANZIE

La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*). La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto e sottoscriverà il Contratto di Finanziamento Integrativo facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall' Articolo 8.2 (*Effettività delle dichiarazioni e garanzie*) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto e del Contratto di Finanziamento Integrativo, , non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.

8.1 Dichiarazioni e garanzie generali

8.1.1 Costituzione e capacità

- (a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e il Contratto di Cessione di Crediti nonché a sottoscrivere ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo in proprio e in nome e per conto dei relativi Cedenti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali documenti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, l'osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.

8.1.2 Consensi ed approvazioni

- (a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività bancaria nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
- (b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e l'esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.

8.1.3 Obbligazioni

- (a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione dei Crediti e in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
- (b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo rientrano nell'oggetto sociale della Parte Finanziata.
- (c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni

La stipula e l'esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo da parte della Parte Finanziata e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- (a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
- (b) l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
- (c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.

8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali

- (a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un'azione in tal senso.
- (b) La Parte Finanziata non si trova nell'incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
- (c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
- (d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza.

8.1.6 Evento Rilevante

Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.

8.1.7 D.lgs 231/2001

La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:

- (a) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- (b) di non essere soggetta a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
- (c) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

8.1.8 Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice

La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il "**Codice Etico**") e del Modello della Parte Finanziatrice, disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.

8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni

- (a) Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione, della Richiesta di Finanziamento (come definita nella Convenzione) e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
- (b) La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest'ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.

8.1.10 Assenza di inadempimenti

La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).

8.1.11 Convenzione

La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie

Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (*Dichiarazioni e Garanzie*) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:

- alla data di ciascuna Richiesta di Utilizzo;
- a ciascuna Data di Erogazione;
- il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi;
- a ciascuna data di invio a CDP di una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; e
- a ciascuna Data di Pagamento,

sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9 (*Obblighi di Informazione*), rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

9.1 Rendicontazione

- (i) La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 30 giugno 2014, fornirà, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell'articolo 2 comma 2 del Decreto 170, alla Parte Finanziatrice, anche in nome e per conto di ciascuna Banca Cedente per le informazioni relative ai Crediti dalla medesima ceduti in garanzia a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest'ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch'esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.

Tali informazioni devono, tra l'altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti Beneficiario concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento Beneficiario (quali, a titolo esemplificativo, il parametro finanziario di riferimento, lo *spread* applicato, il tasso annuo nominale (TAN) e il vantaggio economico riconosciuto al Beneficiario per effetto dell'intervento della provvista di CDP di cui al precedente Articolo 2.4.2); e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice sino a tale data ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Crediti Incagli o Crediti Sofferenze.

In caso di ritardo nell'invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.

- (ii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 30 giugno 2014, la Parte Finanziata dovrà comunicare a CDP i valori del proprio Tier 1 Ratio, del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce del valore del Tier 1 Ratio comunicato, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di Margine di cui alla Convenzione. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei casi in cui la Parte Finanziata non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori del Patrimonio di Vigilanza e del Patrimonio di Vigilanza Consolidato.

9.2 Informazioni

La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata ed ogni altra informazione ragionevolmente richiesta della Parte Finanziatrice.

9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante

La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l'invio di una comunicazione e/o per l'effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.

9.4 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne, passate in giudicato, ai sensi del D.lgs. 231/2001 o della applicazione di misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA

10.1 Obblighi Generali

Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nell'Articolo 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) del presente Contratto e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.

10.2 Obblighi di fare

10.2.1 Status

- (a) La Parte Finanziata dovrà preservare il proprio status giuridico di Banca.
- (b) Qualora la Parte Finanziata sia una banca straniera, la Parte Finanziata si impegna a mantenere in Italia una propria succursale.
- (c) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto ovvero, qualora sia un soggetto straniero, delle norme legislative e regolamentari che la riguardano.
- (d) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l'approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d'azienda da parte dei propri organi deliberanti.

10.2.2 Osservanza della legge

La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili alla medesima e alle proprie attività, ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l'attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto e/o dei Contratti di Finanziamento Integrativi e/o del Contratto di Cessione di Crediti e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all'esecuzione di tali attività.

10.2.3 Impegni di *compliance* e regolamentari

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti Beneficiario, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei contratti che disciplinano Finanziamenti Beneficiario nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.

10.2.4 *Pari Passu*

Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e/o da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.

10.2.5 Divieto di Cessione

La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – non potrà in alcun modo disporre o cedere parzialmente e/o integralmente i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

10.2.6 Finanziamenti Beneficiari

La Parte Finanziata – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente –ovvero, a seconda dei casi, ciascuna Banca Cedente, si impegna a:

- erogare il relativo Finanziamento Beneficiario al Beneficiario con fondi immediatamente disponibili per quest'ultimo, contestualmente alla sottoscrizione del relativo contratto disciplinante il Finanziamento Beneficiario;
- astenersi dall'intraprendere azioni che possono incidere sulla validità e l'efficacia di ciascun contratto di Finanziamento Beneficiario e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie.

10.2.7 Pubblicità dell'iniziativa

La Parte Finanziata - con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente - dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate da Beneficiari, informare la propria clientela dell'esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla Convenzione sia nelle proprie filiali che attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea e/o via web, anche eventualmente resa disponibile da amministrazioni pubbliche, che ne consenta una immediata differenziazione rispetto a un prodotto *standard*, ad esempio inserendo nella denominazione del prodotto un esplicito riferimento al Plafond messo a disposizione da CDP; e (iii) garantire l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione consentendo, tra l'altro, la verifica del rispetto della allocazione prioritaria di cui al precedente Articolo 2.4.1.

La Parte Finanziata e ciascuna Banca Cedente terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento Beneficiario", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento Beneficiario. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con il sistema bancario.

La Parte Finanziata si impegna – con ciò promettendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile per ciascuna Banca Cedente – con riferimento a ciascun contratto di Finanziamento Beneficiario a specificare che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e a indicarne il relativo costo e la relativa durata.

10.2.8 Codice Etico e Modello

La Parte Finanziata si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:

- (a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- (b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
- (c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,

a violare i principi specificati nel Codice Etico e nel Modello della Parte Finanziatrice.

10.2.9 D.lgs. 231/2001

La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, a mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.

10.2.10 Trattamento dei dati personali

La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario e da ciascun garante il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell'analoga normativa di volta in volta vigente in materia di *privacy*) mediante sottoscrizione del modulo di cui all'allegato (4) alla Convenzione.

10.2.11 Piattaforma Informatica

La Parte Finanziata si impegna ad utilizzare la Piattaforma Informatica secondo quanto ivi previsto ed in conformità al Regolamento della Piattaforma Informatica.

10.2.12 Convenzione

La Parte Finanziata si impegna ad adempiere (e a fare sì che ciascuna Banca Cedente adempia) puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un "Contraente il Finanziamento" o di una "Banca Cedente" (tali termini come definiti nella Convenzione) che devono intendersi integralmente richiamati nel presente Contratto.

10.2.13 Cessione di Crediti in garanzia

Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti e/o nel relativo Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal, o connesse al, Contratto, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia (e, se del caso, a fare sì, ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, che ciascuna Banca Cedente ceda in garanzia) a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, nel Contratto di Cessione dei Crediti e nel relativo Contratto di Cessione dei Crediti Aggiuntivo.

ARTICOLO 11

EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO

11.1 Eventi di Decadenza

11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine

Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all'articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (*Restituzione del Finanziamento*):

- (a) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente versi in stato di insolvenza;
- (b) l'assoggettamento della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente ad una Procedura Concorsuale; e
- (c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti o ad un Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e/o di un qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ove entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.

11.1.2 Efficacia della decadenza

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all'Articolo 11.1.1 ("Decadenza dal beneficio del termine") attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.1.2 ("Efficacia della decadenza") del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del

Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.2 Eventi di Risoluzione

11.2.1 Risoluzione

Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice - ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile nei casi di cui alle successive lettere (a), (b) e (c) e ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile negli altri casi - con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:

- (a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
- (b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all'Articolo 2.3 (*Scopo*) del presente Contratto;
- (c) la Parte Finanziata non provveda, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, a procedere all'annotazione della cessione dei crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantirà il rimborso del Finanziamento Beneficiario a fronte della richiesta di CDP e nei termini previsti da tali contratti;
- (d) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (e), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente nel presente Contratto, in qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, nel Contratto di Cessione di Crediti e nei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui tale violazione si è verificata;
- (e) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*), 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*) e 8.1.9 (*Correttezza ed accuratezza delle informazioni*) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
- (f) fatto salvo quanto previsto al successivo punto (g), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (*Obblighi di Informazione*) e 10 (*Obblighi della Parte Finanziata*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (g) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*) e 10.2.9 (*D.lgs. 231/2001*) del presente Contratto non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
- (h) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*), la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto e/o in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti e/o in ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
- (i) la Parte Finanziata e/o ciascuna Banca Cedente non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l'inadempimento riguardi un'obbligazione di altra

natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.

11.2.2 Efficacia della risoluzione

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.2.1 (*Risoluzione*) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto (i) immediatamente al ricevimento della comunicazione della Parte Finanziatrice nei casi di cui alle precedenti lettere (a) e (b); e (ii) a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice, salvo che il relativo inadempimento, ove rimediabile, sia stato rimediato dalla Parte Finanziata.

11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.2.2 (*Efficacia della Risoluzione*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo;
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
- (c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
- (d) in caso di risoluzione del Contratto per (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 (*D.lgs. 231/2001*), 10.2.8 (*Codice Etico e Modello*) e 10.2.9 (*D.lgs. 231/2001*) del presente Contratto e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte Finanziatrice ai sensi degli Articoli 8.1.7 (*D.lgs. 231/2001*) e 8.1.8 (*Codice Etico e Modello della Parte Finanziatrice*), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 (*Indennizzo*) che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.

11.3 Eventi di Recesso

11.3.1 Recesso

Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile, con le conseguenze previste all'Articolo 11.3.3 (*Restituzione dei Finanziamenti*), al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze che le Parti convengono espressamente configurare giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del Codice Civile:

- (a) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 (*Decadenza dal beneficio del termine*) e 11.2.1 (*Risoluzione*) che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non possa avvalersi, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 (*Efficacia della decadenza*) e/o 11.2.2 (*Efficacia della risoluzione*);
- (b) il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto;

- (c) non sia rinnovata, se scaduta, o venga revocata una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'attività della Parte Finanziata;
- (d) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale;
- (e) qualora nei confronti della Parte Finanziata (i) vi sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (ii) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (i) e (ii), una "**Sanzione**"); e/o
- (f) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo.

11.3.2 Efficacia del recesso

La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell'Articolo 11.3.1 (*Recesso*) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata con facsimile o raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.

11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti

Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell'Articolo 11.3.2 (*Efficacia del Recesso*) del presente Contratto:

- (a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
- (b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell'effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo;
- (c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1, lett. (e), fermo restando quanto previsto all'Articolo 14.7 (*Indennizzo*) che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.

ARTICOLO 12

PAGAMENTI

12.1 Modalità dei pagamenti

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente intestato alla Parte Finanziatrice (IBAN IT65S0760203200000000000011). La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti i pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.

12.2 Compensazione

Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare i suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti

della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.

12.3 Contestazioni

La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.

ARTICOLO 13

SPESE E COSTI

Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.

Gli oneri notarili e le eventuali imposte e tasse relative al Contratto di Cessione di Crediti e ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi resteranno a carico della Parte Finanziata e/o delle Banche Cedenti.

ARTICOLO 14

DISPOSIZIONI VARIE

14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori

Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla Legge.

14.2 Beneficio del Contratto

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.

14.3 Modifiche e tolleranze

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.

Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.

Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell'adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione, dal Contratto di Cessione di Crediti e dai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, non precluderà l'ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.

14.4 Prova del credito

Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede ed ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

14.5 Invalidità parziale

La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun

Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

14.6 Riservatezza

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione, del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (*Riservatezza*), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all'altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.

14.7 Indennizzo

La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti della medesima o ad essa ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata e/o di ciascuna Banca Cedente di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, al Contratto di Cessione di Crediti e ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi ovvero a causa della non veridicità o dell'inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o ad un Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti e/o ai Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.

14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà

Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.

14.9 Divulgazione di informazioni

In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell'analogica normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall'altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.

14.10 Comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata:

Per la Parte Finanziata:

[Denominazione]

[Indirizzo]

[Fax]:

All'attenzione di [•]

Per la Parte Finanziatrice:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia – Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

14.11 Ruolo dell'Agente di Calcolo

Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 15

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Legge applicabile

Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

15.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

[Luogo e Data]

[Luogo e Data]

[La Parte Finanziata]

[La Parte Finanziatrice]

[Firma]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, e dell'articolo 1342 del Codice Civile, le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:

- i Articolo 2.3 (Scopo);
- ii Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
- iii Articolo 4 (Utilizzo del Finanziamento);
- iv Articolo 5.2 (Limite Legale al Tasso di Interesse Applicabile);
- v Articolo 5.5 (Interessi di Mora)
- vi Articolo 6 (Obblighi di rimborso);
- vii Articolo 7 (Imposte e Tasse);
- viii Articolo 10 (Obblighi della Parte Finanziata);
- ix Articolo 11 (Eventi di decadenza, eventi di risoluzione ed eventi di recesso);

- x Articolo 12.2 (*Compensazione*);
- xi Articolo 12.3 (*Contestazioni*);
- xii Articolo 14.4 (*Prova del credito*);
- xiii Articolo 14.7 (*Indennizzo*);
- xiv Articolo 14.8 (*Rinuncia a diritti e/o facoltà*);
- xv Articolo 14.10 (*Comunicazioni*);
- xvi Articolo 15.2 (*Foro Competente*).

[*Luogo e Data*]

[*La Parte Finanziata*]

[*Firma*]

[*Nome e Qualifica*]

[*Codice Fiscale*]

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: Richiesta di Utilizzo

Parte Finanziata

Denominazione: [•]

Codice Fiscale: [•]

Codice ABI: [•]

Codice ABI Gruppo: [•]

Soggetto Autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo: [•] [indicare nome, cognome e qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [•]

La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo in data [•] (il "Contratto di Finanziamento Integrativo"), i termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento (come definito nel Contratto di Finanziamento Integrativo). La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.

Dati della Richiesta di Utilizzo

Data di Erogazione: [•]

Importo della Erogazione

Data di Scadenza Finale ⁽²⁾	Importo €	
10Y		Euribor
		IRS
20Y		Euribor
		IRS
30Y		Euribor
		IRS
Totale		

L'erogazione verrà regolata sul conto corrente definito nelle istruzioni di pagamento espresse in sede di Contratto di Finanziamento. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dall'accredito dell'importo su detto conto corrente anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1269 del codice civile. Il richiedente dichiara che ad oggi e alla Data di Erogazione le dichiarazioni e garanzie rese ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di Finanziamento sono e saranno vere, accurate, corrette e complete e non si è verificato, né potrà verificarsi, alcun Evento Rilevante, e che, per effetto dell'erogazione qui richiesta, nessun Evento Rilevante si è verificato o potrà verificarsi. Il richiedente dichiara, altresì, che, per quanto di propria competenza, si sono verificate tutte le condizioni sospensive previste nel Contratto di Finanziamento per le Erogazioni richieste con la presente.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all'articolo 1 della Convenzione.

ALLEGATO 2 – PARTE 1 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO**”
Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo in data [] / [] / []
POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555/ 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: _____

Codice Fiscale: _____ Codice ABI: _____ Codice ABI Gruppo: _____

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

(Nome, Cognome e Qualifica)

Estremi dell'autorizzazione: _____

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo

Data di Rimborso Anticipato: _____ ⁽²⁾

Importo in linea capitale da rimborsare: € _____

Rimborso totale ☐

Rimborso parziale ☐

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

L'importo dovuto per il rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento.

Luogo e data _____, _____

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

⁽¹⁾ numero identificativo assegnato da CDP.

⁽²⁾ tale data deve coincidere con una Data di Pagamento.

ALLEGATO 2 – PARTE 2 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO – Modello per la “**RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA**”

POSIZIONE ⁽¹⁾ _____
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e _____

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Parte Finanziata

Denominazione: [●]

Codice Fiscale: [●] Codice ABI: [●] Codice ABI Gruppo: [●]

Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:

[Nome], [Cognome] e [Qualifica]

Estremi dell'autorizzazione: [●]

Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo a fronte di operazioni di surroga

Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●]

Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]

UTILIZZI	
RAPPORTO ⁽²⁾	IMPORTO DA RIMBORSARE

Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo parziale qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che è rispettato l'importo massimo di rimborso indicato nel Contratto di Finanziamento. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.

Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.

[Luogo], [data]

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

(1) numero identificativo assegnato da CDP al contratto di Finanziamento.

(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
SOTTOSCRITTO TRA [....] E CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. IN DATA [....]
(POSIZIONE XXXXXXXX)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
NEL CASO DI CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO
COOPERATIVO PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA

[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

Egregi Signori,

facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (come di seguito definito)

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

tra

(1)

_____ una banca, con sede legale
in _____
_____ capitale sociale pari ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese
_____, Codice Fiscale _____ e Partita IVA
n. _____ iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario
_____, iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari al n. _____], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con
l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in
_____, capitale sociale pari
ad Euro _____, iscritta al Registro delle Imprese, _____,
Codice Fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del
mandato con rappresentanza del ____/____/____ (la "**Parte Finanziata**");

e

(2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito, 4, 00185 Roma, capitale sociale Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito "**CDP**" o la "**Parte Finanziatrice**") e/o in qualità di agente di calcolo, l' "**Agente di Calcolo**").

(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le "**Parti**" e ciascuna una "**Parte**")

PREMESSO CHE

- A Ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l'Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 ("**ABI**") in data 20 novembre 2013 (come di volta in volta successivamente modificata, la "**Convenzione**"), in data [•] la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•].
- B Mediante l'invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il "**Contratto di Finanziamento Integrativo**"), la Parte Finanziata: (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 2 luglio 2021 (e pertanto il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno, a decorrere dalla data odierna, a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum) e (ii), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2.2 del Contratto di Finanziamento, intende richiedere alla Parte Finanziatrice un Finanziamento.
- C La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto dalla Convenzione e dal Contratto di Finanziamento è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento di cui alla precedente Premessa B ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1.1 **Premesse:** le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
- 1.2 **Definizioni:** i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.
- 1.3 **Riferimenti:** le regole di interpretazione di cui all'articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.

ARTICOLO 2

IL FINANZIAMENTO

2.1 Finanziamento

Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste dall'Articolo 3.3 ("*Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento*") del Contratto di Finanziamento, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad Euro _____ (il "**Finanziamento Integrativo**") da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito definita), secondo i termini e le condizioni previste nel Contratto di Finanziamento.

2.2 Termini e condizioni

Con riferimento al Finanziamento Integrativo troveranno applicazioni tutti i termini e le condizioni previsti nel Contratto di Finanziamento che si intendono integralmente riprodotte nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 3

DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA

La Parte Finanziata dichiara di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla proposta relativa al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento e dichiara e rappresenta, altresì, che l'eventuale documentazione di cui all'articolo 2.2.3 del Contratto di Finanziamento non consegnata alla Parte Finanziatrice entro la data di firma della proposta relativa al presente Contratto di Finanziamento Integrativo è già in possesso della medesima, in quanto precedentemente trasmessa, e tutt'ora in corso di validità e non modificata.

Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della documentazione di cui al precedente paragrafo unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni di cui all'articolo 3.2 (*Condizioni sospensive alla stipula di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo*) del Contratto di Finanziamento costituisce condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l'accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.

La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo e alla Data di Erogazione (come di seguito definita):

- (i) il Rapporto di Vigilanza Stand Alone, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%; e
- (ii) il Rapporto di Vigilanza Consolidato, ove applicabile alla Parte Finanziata ai sensi della Convenzione, non è superiore al 30%.

Resta inteso che, in caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del Finanziamento Integrativo alla Data di Erogazione (come di seguito definita), a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi non utilizzati si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutte le Banche.

ARTICOLO 4

UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO INTEGRATIVO

Il Finanziamento Integrativo potrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata, in conformità a quanto previsto all'articolo 4 (*Utilizzo dei Finanziamenti*) del Contratto di Finanziamento, il [●] (la "**Data di Erogazione**") [NOTA: *inserire la prima Data di Erogazione utile nel rispetto del termine di 30 Giorni Lavorativi di cui all'articolo 5.1 (d) della Convenzione*].

ARTICOLO 5

CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA

Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti sottoscritto contestualmente al Contratto di Finanziamento, secondo quanto ivi previsto.

Ove siano stati sottoscritti uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, in nome e per conto di tutti i Cedenti (come definiti in ciascuno dei Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi di seguito menzionati) che tutte le obbligazioni derivanti dall'erogazione del Finanziamento Integrativo sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate dai Cedenti ai sensi dei rispettivi Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi stipulati,

rispettivamente, in data _____, in data _____, in data _____ e in data _____^[1] tra la Parte Finanziatrice e la Parte Finanziata, in nome e per conto dei relativi Cedenti.

ARTICOLO 6

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

5.1 Legge applicabile

Il presente Contratto di Finanziamento Integrativo è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.

5.2 Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte Vostra della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, entro il quale potrete comunicare la Vostra intenzione di non accettare la presente proposta, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso e gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e a nostra disposizione fino alla Data di Erogazione (come definita nella presente proposta). Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà, altresì, concluso qualora antecedentemente al termine di 10 Giorni Lavorativi di cui sopra diate corso alle Erogazioni richieste.

Distinti saluti

[La Parte Finanziata]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

[Luogo e Data]

¹ A fini di chiarezza, il campo data deve essere completato solo ove sia stato concluso uno o più Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi, inserendo la data di sottoscrizione di ciascuno di tali Contratti di Cessione di Crediti Aggiuntivi.

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

Articolo 1 – PREMESSA

1. Con il presente regolamento (il "**Regolamento**"), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") intende disciplinare l'utilizzo da parte dei Referenti (come di seguito definiti) della piattaforma informatica (di seguito, il "**Plafond Casa Online**"), finalizzata alla gestione dei Finanziamenti concessi ai sensi della convenzione sottoscritta tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, "**CDP**") e l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito, "**ABI**") in data 20 novembre 2013, come successivamente integrata e modificata (di seguito, la "**Convenzione**").
2. I termini con iniziale maiuscola nel presente Regolamento hanno il medesimo significato ad essi attribuito all'articolo 1 (Definizione ed Allegati) della Convenzione.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alla Convenzione.
4. L'uso del Plafond Casa Online e degli strumenti digitali da essa previsti sono regolati dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "**Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale**" e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito, "**D.Lgs. 82/05**") e dai regolamenti attuativi.
5. Salvo quanto diversamente previsto dal presente Regolamento, la sottoscrizione di un documento informatico, mediante apposizione di firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 82/05, è posta in essere esclusivamente da uno o più soggetti autorizzati, secondo il sistema delle deleghe interne della Banca, dai medesimi rappresentata, tempo per tempo vigente (di seguito, il "**Soggetto Autorizzato**").
6. I soggetti coinvolti nel processo sono:
 - a) Il/i referente/i, ai sensi dei successivi articoli 4 e 5 del presente Regolamento (di seguito, il "**Referente**");
 - b) il Soggetto Autorizzato, secondo la definizione di cui al precedente comma 5.
7. CDP garantisce che il Plafond Casa Online è conforme a precisi standard metodologici e tecnici, che ne garantiscono un adeguato livello di sicurezza e di affidabilità ai sensi del D.Lgs. 82/05 e dei regolamenti attuativi.
8. CDP apporrà su tutti i documenti informatici ricevuti dalla Banca, tramite il Plafond Casa Online, una validazione temporale che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), dell'articolo 20, comma 3 e dell'articolo 71 del D.Lgs. 82/05, attribuisce una data ed un orario opponibile ai terzi.
9. L'apposizione, da parte del Soggetto Autorizzato, di una firma digitale sui documenti informatici che costituiscono copia informatica per immagine di documenti analogici, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 82/05, serve ad attestare la conformità dei predetti documenti agli originali conservati presso la Banca.

Articolo 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le regole di utilizzo del Plafond Casa Online per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione e dai relativi allegati.
2. Attraverso il Plafond Casa Online, è possibile effettuare le attività inerenti alla gestione dei Finanziamenti a valere sul Plafond Casa.

Articolo 3 - FASI DELLA PROCEDURA

Attraverso il Plafond Casa Online, reso disponibile nell'apposita area ad accesso riservato del sito internet della CDP, è possibile, tra l'altro, in ottemperanza al D.Lgs. 82/05:

- a) compilare in modo guidato i *form*;
- b) ove la formalità degli atti non consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. proposta di Contratto di Finanziamento), scaricare la documentazione compilata sul Plafond Casa Online, per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione;
- c) ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente (es. Contratti di Finanziamento Integrativi, Richieste di Utilizzo, comunicazioni periodiche ai sensi dell'articolo 3.2 (xii) della Convenzione), (i) scaricare tali documenti per la successiva sottoscrizione e trasmissione a CDP, secondo le modalità definite nella Convenzione; ovvero (ii) firmare digitalmente tali documenti, per il caricamento *on line* sul Plafond Casa Online, ai fini della trasmissione a CDP;

Resta inteso che la possibilità di caricare *on line* la documentazione sarà inibita per gli atti per i quali non è consentito l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente.

Articolo 4 - ADEMPIMENTI PRELIMINARI: ACCREDITAMENTO AL CANALE DIGITALE

1. La procedura di accreditamento è propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione per l'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online. La Banca che intenda utilizzare il Plafond Casa Online deve individuare ed autorizzare uno o più Referenti deputati all'accesso e all'utilizzo del Plafond Casa Online. L'accesso e l'utilizzo del Plafond Casa Online è riservato esclusivamente al Referente.
2. Antecedentemente all'accREDITAMENTO del primo Referente, la Banca deve trasmettere in originale a CDP (i) il presente Regolamento, debitamente sottoscritto per accettazione da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente; (ii) una attestazione, sostanzialmente nella forma di cui all'allegato *sub A*) al presente Regolamento, debitamente sottoscritta da un soggetto avente i poteri di rappresentanza della Banca, secondo il sistema di deleghe interno tempo per tempo vigente e (iii) copia fotostatica dei documenti analogici identificativi richiesti per ogni Referente (documento di identità in corso di validità e codice fiscale). Qualora si intendano accreditare ovvero autorizzare ulteriori soggetti rispetto a quelli indicati nella prima attestazione, la Banca sarà tenuta ad inviare una nuova attestazione riferita a tali soggetti.
3. Successivamente all'inoltro dell'attestazione e della documentazione di cui al comma precedente, i soggetti ivi indicati con la qualità di Referenti dovranno effettuare l'accesso all'area di registrazione, accettare esplicitamente (*online*) il presente Regolamento e prestare (*online*) il consenso al trattamento dei dati personali.
4. CDP, all'esito di un processo di verifica interna, invierà, sulla casella e-mail indicata in sede di accreditamento, la USER-ID e la PASSWORD provvisoria; la PASSWORD provvisoria dovrà essere obbligatoriamente cambiata al primo accesso.
5. Le persone non autorizzate che tentassero indebitamente di accedere al Plafond Casa Online potranno essere perseguite per legge.

Articolo 5 – OBBLIGHI DEL REFERENTE

1. Con l'accettazione del presente Regolamento, il Referente si obbliga a:

- a) rispettare tutte le previsioni contenute nel presente Regolamento, nonché nelle ulteriori disposizioni specificate nel Plafond Casa Online o in altra documentazione prodotta e messa a disposizione delle Banche Contraenti da CDP connessa all'utilizzo del Plafond Casa Online;
 - b) non caricare file che contengano *virus*, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare il Plafond Casa Online o modificare lo stato del sistema;
 - c) non utilizzare il Plafond Casa Online con modalità che possano danneggiarlo, renderlo inagibile, sovraccaricarlo o deteriorarlo o interferire con l'uso e il godimento dello stesso da parte di terzi;
2. La Banca è direttamente responsabile dell'uso non corretto del Plafond Casa Online da parte del Referente.

Articolo 6 – UTILIZZO DEL PLAFOND CASA ONLINE

Le procedure che la Banca seguirà nell'utilizzo del Plafond Casa Online, per lo svolgimento delle attività di propria competenza con riferimento ai Finanziamenti a valere sul Plafond Casa, sono quelle descritte nella Convenzione e nei relativi allegati.

Articolo 7 – ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, e a specificazione di quanto contenuto nel Contratto di Finanziamento, la Banca prende atto ed accetta che ogni comunicazione nella predetta forma del documento informatico firmato digitalmente relativa ai Finanziamenti, da parte di ovvero a CDP, da effettuarsi ai sensi, tra l'altro, della Convenzione e dei relativi allegati, verrà effettuata, in linea generale:
 - i. da CDP all'indirizzo PEC indicato dalla Banca ai sensi del presente Regolamento;
 - ii. dalla Banca a CDP attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 8 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. Con esclusivo riferimento ai documenti informatici firmati digitalmente, CDP effettuerà la stabilizzazione e la conservazione digitale di tutta la documentazione trasmessa, dei log file e dei metadati così finalizzati, mediante l'apposizione della firma digitale e della validazione temporale del Responsabile della Conservazione di CDP, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 82/05 e sue successive modifiche e integrazioni e dalle regole tecniche in tema di conservazione da quest'ultimo previste.
2. CDP si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere alla Banca, in qualsiasi momento, i documenti analogici originali corrispondenti alle copie informatiche per immagine di documenti analogici eventualmente trasmessi tramite il Plafond Casa Online.

Articolo 9 – LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA

1. CDP, in relazione agli impegni assunti nel presente Regolamento, sarà responsabile solo in caso di dolo o colpa grave.
2. CDP, inoltre, non sarà responsabile di eventuali danni, inclusa la responsabilità associata alla diffusione di virus, *malware* o qualsiasi altro analogo codice *software* che possa danneggiare in tutto o in parte il sistema o i sistemi collegati al Plafond Casa Online.
3. Senza pregiudizio per i rimedi esplicitamente previsti nel presente Regolamento, la Banca terrà indenne e manleverà CDP a prima domanda, da ogni eccezione rimossa con riferimento a ogni pregiudizio, costo o maggior costo o spesa o onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da CDP.

Articolo 10 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. CDP si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente Regolamento.
2. Per gli utenti già registrati verrà effettuata una specifica comunicazione delle modifiche e/o integrazioni avvenute al primo accesso utile.
3. L'ulteriore utilizzo del Plafond Casa Online potrà essere condizionato alla presa visione e accettazione delle modifiche e/o integrazioni apportate al presente Regolamento.

Articolo 11 – GARANZIE ED IMPEGNI DELLA BANCA

1. La Banca dichiara e garantisce:
 - a) che le informazioni fornite a CDP sono accurate e veritiere;
 - b) che se una qualsiasi delle predette informazioni dovesse subire modifiche, la Banca provvederà immediatamente a comunicare a CDP i predetti cambiamenti;
 - c) l'adozione di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e la protezione dei codici identificativi attribuiti;
 - d) che non fornirà dati che siano ingannevoli o falsi, che siano sostanzialmente non corretti, che possano costituire reati, che siano diffamatori, siano illegali o incoraggino condotte illegali, siano inadeguati e/o estranei rispetto alle finalità del Plafond Casa Online.
2. La Banca si impegna:
 - a) ad utilizzare il Plafond Casa Online conformemente a quanto previsto dal presente Regolamento, unitamente all'informativa sulla *privacy* ed a qualsiasi istruzione pubblicata di volta in volta sul Plafond Casa Online e/o sul sito internet di CDP;
 - b) a dotarsi delle cautele tecnologiche ed a mantenere riservata la USER e la PASSWORD per accedere al Plafond Casa Online;
 - c) ad informare prontamente CDP in caso di utilizzo illecito del Plafond Casa Online.

Articolo 12 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLE NORMATIVE VIGENTI

CDP si riserva il diritto di ricorrere a tutte le misure ed a tutti i rimedi ai sensi di legge, nel caso di violazione delle regole relative all'accesso e/o all'utilizzo del Plafond Casa Online, ivi incluso il diritto di inibire o proibire o sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'accesso allo stesso.

Articolo 13 – USO DEI FILE COOKIE

CDP si riserva il diritto di memorizzare informazioni nel computer della Banca sotto forma di file "*cookie*" o simili, con lo scopo di apportare modifiche al Plafond Casa Online che riflettano le preferenze degli utenti.

Articolo 14 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il Plafond Casa Online contiene esclusivamente dati e documenti inviati volontariamente o registrati con il consenso della Banca.

Articolo 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E CONSERVAZIONE DOCUMENTI

1. I dati personali, forniti dalla Banca e dal Referente in relazione all'uso del Plafond Casa Online, sono trattati secondo quanto previsto dalla normativa privacy *pro tempore vigente* ed, in particolare, in conformità all'informativa fornita in sede di accreditamento e alla *privacy policy* presente sul sito di CDP (www.cdp.it).
2. La Banca nulla oppone e accetta:
 - a) il trattamento dei dati personali contenuti in tutti i documenti trasmessi tramite il Plafond Casa Online;
 - b) la conservazione a norma da parte di CDP dei documenti informatici e delle copie informatiche per immagine dei documenti analogici inoltrati attraverso il Plafond Casa Online.

Articolo 16 – NORMATIVA APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. L'accesso al Plafond Casa Online e il suo utilizzo da parte del Referente, in nome e per conto della Banca, sono soggetti all'osservanza di tutte le vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente Regolamento o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, salva la facoltà di CDP di promuovere azioni giudiziarie avanti qualsiasi altra autorità giudiziaria competente, senza pregiudizio per le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

La Banca dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, secondo comma, del Codice Civile, la clausola contenuta nell'articolo 9 "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA' E MANLEVA" del presente Regolamento.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA "PLAFOND CASA ONLINE"

[su carta intestata della Banca]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Banca [-] [la Banca]

Ai sensi dell'articolo 4.2 del Regolamento per l'utilizzo della Piattaforma Informatica "Plafond Casa Online", si certifica che:

1. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
2. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
3. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
4. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
5. [Nome Cognome], nato/a a _____ il __/__/__, residente in _____, via _____, codice fiscale _____, è impiegato nella Nostra società dal _____, con la qualifica di _____;
6. [ecc].

Con la presente:

- 1) si autorizzano i predetti soggetti:
 - a) ad accedere alla piattaforma informatica "Plafond Casa Online", messa a disposizione dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A.;
 - b) ad operare nella piattaforma informatica "Plafond Casa Online" con la qualifica di Referente di cui agli articoli 4 e 5 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" e, in particolare:
 - i) a compilare la modulistica di cui all'articolo 3 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online";
 - ii) a trasmettere tramite il "Plafond Casa Online", ove la formalità degli atti consenta l'utilizzo di documenti informatici firmati digitalmente, la modulistica di cui al precedente punto i) e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente;
- 2) si comunica che l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) a cui Cassa depositi e prestiti S.p.A. dovrà trasmettere eventuali documenti informatici ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per l'utilizzo della piattaforma informatica "Plafond Casa Online" è [_____]@_____].

Si allega alla presente copia fotostatica dei documenti d'identità e dei codici fiscali dei Referenti.

(Nome Cognome)

(Qualifica)

FIRMA

ALLEGATO 1 – PARTE III

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA NEL CASO DI CONTRAENTE IL
FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO**

[DA STIPULARSI PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]], in persona del Dott. [•], nella sua qualità di [•] (di seguito, il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013, come tempo per tempo modificata (la "**Convenzione**"), il Cedente, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), che verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come definiti nel Contratto di Finanziamento), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come definite all'Articolo 3.1), il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto di Cessione di Crediti.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e del Decreto 170, il Cedente cede in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i Crediti, fermo restando che se per qualunque motivo dovesse essere contestata l'applicabilità del Decreto 170, la presente garanzia rimarrà ferma e valida quale garanzia di diritto comune ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le

Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

2.2. Accettazioni di Cessione

Il Cedente si impegna a far sì che il Contratto di Finanziamento Beneficiario contenga le prese d'atto e le conferme previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento e che, nel rispetto di tali documenti, della presente cessione venga preso atto e la stessa venga confermata nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Senza pregiudizio per quanto previsto nei precedenti paragrafi, il Cedente dovrà inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti la Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, il Cedente provvederà, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

Il Cedente:

- (a) prende atto e accetta che il Cessionario potrà richiedere al Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente anche in nome e per conto del Cedente in forza di apposita procura al Cessionario e che il Cessionario potrà intervenire (anche in nome e per conto del Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto di Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal Beneficiario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del Finanziamenti Ipotecari di cui al Contratto di Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, in forza di apposita procura al Cessionario e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegna a esercitare i diritti del Cessionario relativi ai Crediti Ceduti con la *"diligentia quam suis"* e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegna a informare il Cessionario qualora venga a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile – a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano qualsiasi notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale Garanzia, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicuratrici.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicuratrici, il Cedente si impegna: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicuratrici sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei Debitori Ceduti, a recedere dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

2.6. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'Articolo 2.1 del presente Contratto di Cessione di Crediti

Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna delle comunicazioni previste all'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti di tali Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Cedente e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le

commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;

- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

(le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**), restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intervolazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, ove previsto dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce al Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento, anche eventualmente contraendo con se stesso, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, in qualità di rappresentante di altre parti ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, delle attività di cui al presente Articolo, obbligandosi a formalizzare con procura notarile, a propria cura e spese, il predetto conferimento del potere di rappresentanza. La detta procura conterrà anche il conferimento del potere da parte di CDP al Cedente affinché lo stesso provveda a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Beneficiario anche in nome e per conto di CDP al fine di esprimere i consensi, le prese d'atto e le conferme della cessione dei Crediti, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il compenso, il rimborso spese e quant'altro spettante al mandatario ai sensi dell'articolo 1720 del codice civile è ricompreso nell'onerosità pattuita tra loro per l'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente articolo è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente articolo non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 6, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicurative;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;
- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Importo Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti

indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Cedente.

Per il Cedente:

[nome del Cedente]

[indirizzo]

Fax: [•]

Attenzione dott. [•]

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

12.4. Accettazione dell'Addendum alla Convenzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento antecedentemente alla sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione in data 7 aprile 2016:

- (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 7 aprile 2016; pertanto il Contratto di Finanziamento si intende, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il testo modificato ai sensi del suddetto addendum;
- (ii) prende atto che la procura notarile già rilasciata da CDP al Cedente, antecedentemente alla sottoscrizione del predetto addendum, resta valida anche per l'espletamento, da parte del Cedente, delle attività previste dalla Convenzione, per le quali è previsto il rilascio di apposita procura da parte di CDP, ivi inclusa la procura ai fini del rilascio della dichiarazione in nome e per conto di CDP, di conferma della cessione dei Crediti di cui all'articolo 2.4.10, paragrafo (iii) del Contratto di Finanziamento.

Resta inteso che le cessioni dei Crediti effettuate dal Cedente antecedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto continueranno ad essere disciplinate dai relativi contratti di cessione.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-*bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato 1 | Definizioni |
| Allegato 2 | Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento; |
| Allegato 3 | Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti; |
| Allegato 4 | Dichiarazione e Garanzie del Cedente; |
| Allegato 5 | Obblighi del Cedente. |

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*),

Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DEFINIZIONI

“**Beneficiario**” indica la persona fisica che contrae il Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” indica il contratto che verrà sottoscritto al fine di erogare un Finanziamento Ipotecario.

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dal Cedente nei confronti di un Beneficiario ai sensi di un Finanziamento Ipotecario e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Decreto 170**” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;

- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 3.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2.

“Finanziamento” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Ipotecario” indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al Contratto di Finanziamento, al Beneficiario, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Garante” indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del Cedente una Garanzia personale o reale.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per la Cessione di Crediti e quella derivante da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivi), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esautività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3.1.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d)) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Polizza Assicurativa” indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della

Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.13 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "**Banca**"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

I/[la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [membr[o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato]* di [•] (la "**Banca**") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

1.1 *Dichiarazioni e Garanzie relative al Cedente*

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale;

1.2 *Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti*

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) il Contratto di Finanziamento Beneficiario è valido, efficace e vincolante per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale;] *[nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili]*
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 *Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti*

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) dalla data odierna, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti

il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, il Cedente dovrà astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'esecutibilità della Cessione di Crediti; e

- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento.

1.5 Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti

il Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il Finanziamento Ipotecario.

ALLEGATO 1 – PARTE IV

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA NEL CASO DI CONTRAENTE IL
FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL
TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA**

[DA STIPULARSI PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche [e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]], in persona del Dott. [•], nella sua qualità di [•], qui debitamente rappresentata da _____ [da completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in _____, capitale sociale pari ad euro _____, _____, interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese _____, codice fiscale _____ e Partita IVA n. _____ (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del ____/____/____ (di seguito, il "**Cedente**");

E

- (2) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**".)

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013, come tempo per tempo modificata (la "**Convenzione**"), il Cedente, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), che verrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate, con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Cedente, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come definiti nel Contratto di Finanziamento), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come definite all'Articolo 3.1), il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) ai termini e alle condizioni previste nel presente Contratto di Cessione di Crediti.
- C. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto tra il Cedente e la Banca Mandataria in data ____/____/____, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza del Cedente in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Cessione di Crediti. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto di Cessione di Crediti.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto di Cessione di Crediti, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e del Decreto 170, il Cedente cede in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i Crediti, fermo restando che se per qualunque motivo dovesse essere contestata l'applicabilità del Decreto 170, la presente garanzia rimarrà ferma e valida quale garanzia di diritto comune ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

2.2. Accettazioni di Cessione

Il Cedente si impegna a far sì che il Contratto di Finanziamento Beneficiario contenga le prese d'atto e le conferme previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento e che, nel rispetto di tali documenti, della presente cessione venga preso atto e la stessa venga confermata nel Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Senza pregiudizio per quanto previsto nei precedenti paragrafi, il Cedente dovrà inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti la Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, il Cedente provvederà, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

Il Cedente:

- (a) prende atto e accetta che il Cessionario potrà richiedere al Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente anche in nome e per conto del Cedente in forza di apposita procura al Cessionario e che il Cessionario potrà intervenire (anche in nome e per conto del Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal Contratto di Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal Beneficiario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del Finanziamento Ipotecario di cui al Contratto di Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, in forza di apposita procura al Cessionario e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegna a esercitare i diritti del Cessionario relativi ai Crediti Ceduti con la "*diligentia quam suis*" e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegna a informare il Cessionario qualora venga a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile – a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano qualsiasi notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto di Cessione di Crediti i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale Garanzia, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicurative.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicurative, il Cedente si impegna: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicurative sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei Debitori Ceduti, a recedere dal Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

2.6. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'Articolo 2.1 del presente Contratto di Cessione di Crediti

Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna delle comunicazioni previste all'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti di tali Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Cedente e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero di modifica del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

(le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**), restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intavolazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, e (c) instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, ove previsto dal Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce al Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento, anche eventualmente contraendo con se stesso, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, in qualità di rappresentante di altre parti ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, delle

attività di cui al presente Articolo, obbligandosi a formalizzare con procura notarile, a propria cura e spese, il predetto conferimento del potere di rappresentanza. La detta procura conterrà anche il conferimento del potere da parte di CDP al Cedente affinché lo stesso provveda a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento Beneficiario anche in nome e per conto di CDP al fine di esprimere i consensi, le prese d'atto e le conferme della cessione dei Crediti, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il compenso, il rimborso spese e quant'altro spettante al mandatario ai sensi dell'articolo 1720 del codice civile è ricompreso nell'onerosità pattuita tra loro per l'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente articolo è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente articolo non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 5, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 6, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto di Cessione di Crediti e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Il Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicuratrici;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;
- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Cedente

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Importo Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Il Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle

modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto di Cessione di Crediti o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto di Cessione di Crediti o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

COMUNICAZIONI

11.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Cedente.

Per il Cedente:

[nome del Cedente]

[indirizzo]

Fax: [•]

Attenzione dott. [•]

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento.

11.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 11.1.

Articolo 12

DISPOSIZIONI GENERALI

12.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

12.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

12.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali del Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello

stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

12.4. Accettazione dell'Addendum alla Convenzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente che abbia sottoscritto un Contratto di Finanziamento antecedentemente alla sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione in data 7 aprile 2016:

- (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione ed ai relativi allegati ai sensi dell'addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e ABI in data 7 aprile 2016; pertanto il Contratto di Finanziamento si intende, a decorrere dalla data di stipula del presente Contratto, automaticamente modificato, senza alcun intento novativo, secondo il testo modificato ai sensi del suddetto addendum;
- (ii) prende atto che la procura notarile già rilasciata da CDP al Cedente, antecedentemente alla sottoscrizione del predetto addendum, resta valida anche per l'espletamento, da parte del Cedente, delle attività previste dalla Convenzione, per le quali è previsto il rilascio di apposita procura da parte di CDP, ivi inclusa la procura ai fini del rilascio della dichiarazione in nome e per conto di CDP, di conferma della cessione dei Crediti di cui all'articolo 2.4.10, paragrafo (iii) del Contratto di Finanziamento.

Resta inteso che le cessioni dei Crediti effettuate dal Cedente antecedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto continueranno ad essere disciplinate dai relativi contratti di cessione.

Articolo 13

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto dal Cedente.

13.2. Assenso preventivo alla cessione

Il Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti dallo stesso derivanti da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 14

TRIBUTI E SPESE

14.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-bis e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto di Cessione di Crediti saranno a carico del Cedente e il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

14.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 15

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

15.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

15.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato 1 | Definizioni |
| Allegato 2 | Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento; |
| Allegato 3 | Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti; |
| Allegato 4 | Dichiarazione e Garanzie del Cedente; |
| Allegato 5 | Obblighi del Cedente. |

[Luogo], [Data]

Letto, confermato e sottoscritto

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[●] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 15 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

[Cedente]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DEFINIZIONI

“**Beneficiario**” indica la persona fisica che contrae il Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”: indica ciascun contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati da ciascuna Banca Cedente, secondo il testo di cui all'allegato (1) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” indica il contratto che verrà sottoscritto al fine di erogare un Finanziamento Ipotecario.

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati dal Cedente nei confronti di un Beneficiario ai sensi di un Finanziamento Ipotecario e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Decreto 170**” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;
- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;

- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 3.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale il Cessionario avrà la facoltà di dichiarare il Cedente decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2.

“Finanziamento” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Ipotecario” indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al Contratto di Finanziamento, al Beneficiario, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Garante” indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del Cedente una Garanzia personale o reale.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per la Cessione di Crediti e quella derivante da ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivi), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esautività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3.1.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d)) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Polizza Assicurativa” indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Cedente ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della

Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.13 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "**Banca**"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

I/[la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [membr[o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato]* di [•] (la "**Banca**") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

1.1 *Dichiarazioni e Garanzie relative al Cedente*

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto di Cessione di Crediti e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale;

1.2 *Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti*

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) il Contratto di Finanziamento Beneficiario è valido, efficace e vincolante per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale;] *[nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili]*
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 *Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti*

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti da parte del Cedente e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:

- qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) dalla data odierna, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI

OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti

il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti

il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti

il Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, il Cedente dovrà astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'esecutibilità della Cessione di Crediti; e

- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento.

1.5 Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti

il Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il Finanziamento Ipotecario.

ALLEGATO 1 – PARTE V

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA AGGIUNTIVO NEL CASO DI CONTRAENTE IL
FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER PROPRIO CONTO**

[DA STIPULARSI PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente A**");
- (2) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente B**");
- (3) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente C**")¹;
- (4) [•];

Il Cedente A, [il Cedente B, il Cedente C e [•]] (di seguito, [congiuntamente, i "**Cedenti**" e ciascuno] il "**Cedente**") sono rappresentati ai fini del presente atto da [•], una banca, con sede legale in [•], capitale sociale pari ad Euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] ², in persona di un rappresentante debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto del Contraente il Finanziamento in proprio ed in nome e per conto di ciascun Cedente, come da documentazione trasmessa unitamente al presente Contratto ai sensi dell'articolo 3.5 della Convenzione (ciascuno di tali termini come di seguito definiti);

E

- (5) [•], una banca, con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Contraente il Finanziamento**")³;

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013, come tempo per tempo modificata (la "**Convenzione**"), il Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), [registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•]]/[in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate], con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Contraente il Finanziamento, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come definiti nel Contratto di Finanziamento), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà prevista nell'articolo 2.2 della Convenzione e nell'articolo 2.3.4 del Contratto di Finanziamento di veicolare attraverso i Cedenti

¹ Da completare in relazione a tutte le Banche Cedenti parti del presente Contratto attraverso cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista CDP di cui al Contratto di Finanziamento.

² Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

³ Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento derivante dall'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond (tali termini come definiti nella Convenzione);

- C. l'esercizio della facoltà di cui alla precedente premessa (B) è subordinato alla stipula del presente Contratto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento; e
- D. con il presente Contratto, i Cedenti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), intendono cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) di rispettiva titolarità, ai termini e alle condizioni di seguito previsti.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e del Decreto 170, i Cedenti cedono in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i Crediti, fermo restando che se per qualunque motivo dovesse essere contestata l'applicabilità del Decreto 170, la presente garanzia rimarrà ferma e valida quale garanzia di diritto comune ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

2.2. Accettazioni di Cessione

I Cedenti si impegnano a far sì che i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario contengano le prese d'atto e le conferme previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento e che, nel rispetto di tali documenti, della presente cessione venga preso atto e la stessa venga confermata nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Senza pregiudizio per quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Cedenti dovranno inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai relativi Debitori Ceduti e ai Garanti la relativa Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, i Cedenti provvederanno, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della relativa Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il relativo Contratto di Finanziamento

Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

I Cedenti:

- (a) prendono atto e accettano che il Cessionario potrà richiedere a ciascun Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente anche in nome e per conto di ciascun Cedente in forza di apposita procura al Cessionario e che il Cessionario potrà intervenire (anche in nome e per conto del relativo Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal relativo Beneficiario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del relativo Finanziamento Ipotecario di cui al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, in forza di apposita procura al Cessionario e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegnano a esercitare i diritti del Cessionario in relazione ai relativi Crediti Ceduti con la "*diligentia quam suis*" e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegnano a informare il Cessionario qualora vengano a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile - a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il relativo Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del relativo Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano qualsiasi notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale Garanzia, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal relativo Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicuratrici.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicuratrici, i Cedenti si impegnano: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicuratrici sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei relativi Debitori Ceduti, a recedere dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati da ciascun Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

2.6. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'Articolo 2.1 del presente Contratto di Cessione di Crediti

Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna delle comunicazioni previste all'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento da parte del Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato allo stesso conferito ai sensi del presente Contratto, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti oggetto della relativa comunicazione, ciascun Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Contraente il Finanziamento e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero di modifica del presente Contratto o del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

(le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**), restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intervallazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, ove previsto dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce a ciascun Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento, anche eventualmente contraendo con se stesso, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, in qualità di rappresentante di altre parti ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, delle attività di cui al presente Articolo, obbligandosi a formalizzare con procura notarile, a propria cura e spese, il predetto conferimento del potere di rappresentanza. La detta procura conterrà anche il conferimento del potere da parte di CDP al relativo Cedente affinché lo stesso provveda a sottoscrivere il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario anche in nome e per conto di CDP al fine di esprimere i consensi, le prese d'atto e le conferme della cessione dei relativi Crediti, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il compenso, il rimborso spese e quant'altro spettante al mandatario ai sensi dell'articolo 1720 del codice civile è ricompreso nell'onerosità pattuita tra loro per l'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il relativo Cedente abbia alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare

prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al relativo Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al relativo Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, ciascun Cedente, e ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 4, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente rende le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e garanzia del Cedente*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Ciascun Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 5, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente assume gli obblighi di cui al presente Articolo 6.1 (*Obblighi del Cedente*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Ciascun Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicurative;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento

Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;

- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a)) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Importo Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al relativo Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 4 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto, nel

Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

[nome del Contraente il Finanziamento]

[indirizzo]

Fax: **[•]**

Attenzione dott. **[•]**

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.10 del Contratto di Finanziamento.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 12.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 12.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

13.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di ciascun Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

13.4. Addendum alla Convenzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente prendono atto che la procura notarile già rilasciata da CDP a ciascuna Banca Cedente, antecedentemente alla sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 7 aprile 2016, resta valida anche per l'espletamento, da parte di ciascuna Banca Cedente, delle attività previste dalla Convenzione, per le quali è previsto il rilascio di apposita procura da parte di CDP, ivi inclusa la procura ai fini del rilascio della dichiarazione in nome e per conto di CDP, di conferma della cessione dei Crediti di cui all'articolo 2.4.10, paragrafo (iii) del Contratto di Finanziamento.

Resta inteso che le cessioni dei Crediti effettuate da ciascuna Banca Cedente antecedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto continueranno ad essere disciplinate dai relativi contratti di cessione.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del presente Contratto, dei diritti dallo stesso derivanti e dei crediti vantati nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o del Cedente da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-*bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico del Cedente e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro) e quest'ultimo, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro), che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

Allegato 1	Definizioni
Allegato 2	Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento;
Allegato 3	Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti;
Allegato 4	Dichiarazione e Garanzie del Cedente;
Allegato 5	Obblighi del Cedente.

[Luogo], [Data]

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento in nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DEFINIZIONI

“**Banche Cedenti**” ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

“**Beneficiario**” indica ciascuna persona fisica che contrae il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nel Contratto di Finanziamento) stipulato tra il Contraente il Finanziamento e CDP contestualmente al Contratto di Finanziamento.

“**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**” indica qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nel Contratto di Finanziamento) diverso dal presente Contratto sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento, le relative Banche Cedenti e CDP.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” indica il contratto che verrà sottoscritto dal relativo Cedente al fine di erogare un Finanziamento Ipotecario.

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati da ciascun Cedente nei confronti dei relativi Beneficiari ai sensi di un Finanziamento Ipotecario erogato da tale Cedente e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del relativo Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Decreto 170**” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;

- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 3.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Finanziamento” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Ipotecario” indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al Contratto di Finanziamento, al relativo Beneficiario, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Garante” indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del relativo Cedente una Garanzia personale o reale.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del relativo Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3.1 del presente Contratto.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Polizza Assicurativa” indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (i.e. www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della

Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

**DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA
SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI**

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.13 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "**Banca**"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

I/[la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [membr[o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato]* di [•] (la "**Banca**") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

1.1 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Cedenti e al Contraente il Finanziamento

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente il Finanziamento sono dotati di ogni potere e autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto. Il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere per (x) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto di ciascun Cedente; e (y) sottoscrivere e/o eseguire ogni documento e/o attività previsto nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e nel Contratto di Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) ciascun Cedente ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili;
- (e) i consensi da parte di creditori di ciascun Cedente o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto e l'esecuzione delle obbligazioni dallo stesso derivanti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (f) la stipula ed esecuzione del presente Contratto rientrano nell'oggetto sociale di ciascun Cedente;
- (g) nessun Cedente è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dal medesimo assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dal medesimo sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto);
- (h) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale;
- (i) ciascun Cedente dichiara al Cessionario, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
 - i) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ii) di non essere soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
 - iii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
- (j) ciascun Cedente ha preso visione del Codice Etico del Cessionario e di conoscerne integralmente il contenuto.

1.2 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;

- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al relativo Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) i Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati da ciascun Cedente sono validi, efficaci e vincolanti per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al relativo Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei relativi Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale;] *[nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili]*
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) dalla data odierna, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 *Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 *Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 *Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 *Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti*

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, ciascun Cedente dovrà astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e

- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento.

1.5 Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti

ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Ipotecario.

ALLEGATO 1 – PARTE VI

ALLA CONVENZIONE

**CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA AGGIUNTIVO NEL CASO DI CONTRAENTE IL
FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO PER IL
TRAMITE DELLA BANCA AGENTE**

[DA STIPULARSI PER SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA]

CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

TRA

- (1) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente A**");
- (2) [[•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente B**");
- (3) [•], una banca con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Cedente C**")¹;
- (4) [•];

Il Cedente A, [il Cedente B, il Cedente C e [•]] (di seguito, [congiuntamente, i "**Cedenti**" e ciascuno] il "**Cedente**") sono rappresentati ai fini del presente atto da _____ [completare con l'indicazione della Banca Mandataria] con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•] (di seguito, "**Banca Mandataria**") in virtù del mandato con rappresentanza del __/__/__, debitamente autorizzata a sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto del Contraente il Finanziamento in proprio ed in nome e per conto di ciascun Cedente, come da documentazione trasmessa unitamente al presente Contratto ai sensi dell'articolo 3.5 della Convenzione (ciascuno di tali termini come di seguito definiti);

E

- (5) [[•], una banca, con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle Banche e appartenente al gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•] (di seguito, il "**Contraente il Finanziamento**")², qui debitamente rappresentata dalla Banca Mandataria in virtù del mandato con rappresentanza del __/__/__;

E

- (6) **Cassa depositi e prestiti S.p.A.**, con sede legale in Via Goito n. 4, 00185 Roma, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito, "**CDP**" o il "**Cessionario**");

(I Cedenti, il Contraente il Finanziamento e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le "**Parti**" e singolarmente come la "**Parte**").

PREMESSO CHE:

- A. ai sensi della convenzione stipulata tra CDP ed ABI in data 20 novembre 2013, come tempo per tempo modificata (la "**Convenzione**"), il Contraente il Finanziamento, in qualità di parte finanziata, e CDP, in qualità di parte finanziatrice, hanno sottoscritto in data [•] un contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**"), [registrato presso l'Agenzia delle Entrate ai nn. [•]]/[in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate], con il quale, tra l'altro, CDP si è impegnata a rendere disponibili al Contraente il Finanziamento, secondo i termini e le condizioni ivi previsti, nonché ai sensi di quanto previsto nella Convenzione, i Finanziamenti (come definiti nel Contratto di Finanziamento), costituenti la provvista per la concessione dei Finanziamenti Beneficiario (come definiti nel Contratto di Finanziamento);
- B. il Contraente il Finanziamento intende avvalersi della facoltà prevista nell'articolo 2.2 della Convenzione e nell'articolo 2.3.4 del Contratto di Finanziamento di veicolare attraverso i Cedenti

¹ Da completare in relazione a tutte le Banche Cedenti parti del presente Contratto attraverso cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista CDP di cui al Contratto di Finanziamento.

² Inserire i dati del Contraente il Finanziamento.

tutta o parte della provvista di cui al Contratto di Finanziamento derivante dall'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond (tali termini come definiti nella Convenzione);

- C. l'esercizio della facoltà di cui alla precedente premessa (B) è subordinato alla stipula del presente Contratto secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento;
- D. con il presente Contratto, i Cedenti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), intendono cedere in garanzia a CDP i Crediti (come di seguito definiti) di rispettiva titolarità, ai termini e alle condizioni di seguito previsti; e
- E. in virtù del mandato con rappresentanza sottoscritto da ciascun Cedente, il Contraente il Finanziamento e la Banca Mandataria in data __/__/__, quest'ultima agirà quale mandatario con rappresentanza di ciascun Cedente e del Contraente il Finanziamento in relazione al presente Contratto ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3.6 e 3.7 della Convenzione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI

1.1. Premesse, Articoli e Allegati

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Ogni riferimento nel presente Contratto a una Premessa, un Articolo o un Allegato deve intendersi a una premessa, un articolo o un allegato del presente Contratto.

1.2. Definizioni

Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nell'Allegato 1. I termini e espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento.

Articolo 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1. Cessione dei Crediti

A garanzia dell'esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ai sensi degli articoli 1260 e ss. del codice civile e del Decreto 170, i Cedenti cedono in garanzia, *pro solvendo*, al Cessionario – che accetta – tutti i Crediti, fermo restando che se per qualunque motivo dovesse essere contestata l'applicabilità del Decreto 170, la presente garanzia rimarrà ferma e valida quale garanzia di diritto comune ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d'ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l'efficacia, la validità e l'escutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.

2.2. Accettazioni di Cessione

I Cedenti si impegnano a far sì che i relativi Contratti di Finanziamento Beneficiario contengano le prese d'atto e le conferme previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento e che, nel rispetto di tali documenti, della presente cessione venga preso atto e la stessa venga confermata nel relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

Senza pregiudizio per quanto previsto nei precedenti paragrafi, i Cedenti dovranno inoltre compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai relativi Debitori Ceduti e ai Garanti la relativa Cessione di Crediti ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.

2.3. Annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria

Ferma restando la facoltà del Cessionario di provvedervi direttamente in qualunque momento, i Cedenti provvederanno, a propria cura e spese: (a) entro e non oltre 5 Giorni Lavorativi dalla

richiesta del Cessionario, avvalendosi della procura di cui all'Articolo 4.1, a presentare presso la competente Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare / Ufficio Tavolare, con esonero per i Direttori/Giudici Tavolari da ogni responsabilità al riguardo, richiesta di annotazione/intavolazione, ai sensi dell'articolo 2843 del codice civile, della relativa Cessione dei Crediti a margine dell'iscrizione dell'ipoteca che garantisce il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, il cui numero di formalità risulterà a seguito dell'avvenuta iscrizione dell'ipoteca medesima; e (b) entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta annotazione/intavolazione, a fornire al Cessionario una visura ipotecaria da cui risulti tale avvenuta annotazione/intavolazione.

I Cedenti:

- (a) prendono atto e accettano che il Cessionario potrà richiedere a ciascun Cedente di procedere all'annotazione/intavolazione di cui al precedente capoverso in qualunque momento ovvero provvedervi direttamente anche in nome e per conto di ciascun Cedente in forza di apposita procura al Cessionario e che il Cessionario potrà intervenire (anche in nome e per conto del relativo Cedente) in un atto notarile ricognitivo per (1) confermare l'avvenuta cessione del credito derivante dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario; (2) evidenziare il consenso espresso dal relativo Beneficiario alla cessione; (3) indicare i dati identificativi dell'ipoteca a garanzia del relativo Finanziamento Ipotecario di cui al relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario anche mediante allegazione di certificazioni notarili attestanti quanto sopra, in forza di apposita procura al Cessionario e in ciascun caso si impegna a prestare ogni ragionevole assistenza al Cessionario;
- (b) fintantoché l'annotazione/intavolazione non sia effettuata, si impegnano a esercitare i diritti del Cessionario in relazione ai relativi Crediti Ceduti con la "*diligentia quam suis*" e a rispondere nei confronti del Cessionario in caso di mancato rispetto di tale principio di diligenza; e
- (c) si impegnano a informare il Cessionario qualora vengano a conoscenza di altra annotazione/intavolazione effettuata da un Garante o un terzo - per qualsiasi delle circostanze di cui all'articolo 2843 del codice civile – a margine dell'iscrizione ipotecaria che garantisce il relativo Finanziamento Ipotecario, fermo restando che qualunque annotazione/intavolazione da chiunque effettuata comporterà l'esclusione del relativo Finanziamento Ipotecario ai fini del calcolo dell'importo nominale complessivo in linea capitale dei crediti ceduti in garanzia ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ai fini dell'annotazione/intavolazione di cui al presente Articolo 2.3, le Parti espressamente autorizzano qualsiasi notaio o pubblico ufficiale, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, a compiere tutte le formalità all'uopo necessarie, ivi incluso ad individuare il numero della formalità ipotecaria che garantisce il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, una volta che tale numero sarà disponibile a seguito dell'iscrizione/intavolazione di detta ipoteca.

2.4. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario unitamente a (a) ogni eventuale Garanzia, e (b) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al relativo Cedente, ivi inclusi i diritti vantati dal relativo Cedente (quale beneficiario o vincolatario della relativa Polizza Assicurativa) nei confronti delle Compagnie Assicurative.

Con particolare riferimento alle Polizze Assicurative, i Cedenti si impegnano: (i) entro 5 Giorni Lavorativi dalla richiesta del Cessionario, a far sì che le relative Compagnie Assicurative sottoscrivano apposito vincolo di polizza in favore del Cessionario e (ii) a consegnare copia di tale vincolo al Cessionario entro 3 Giorni Lavorativi dall'avvenuta stipula.

Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l'azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine dei relativi Debitori Ceduti, a recedere dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative garanzie, che il Cessionario potrà esercitare successivamente alla revoca del mandato di cui al successivo Articolo 4.1.

2.5. Consegna dei documenti probatori

Ciascun Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto ai sensi del presente Contratto e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d'ufficio nonché a consegnarne copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 Giorni Lavorativi.

Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati da ciascun Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.

2.6. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell'Articolo 2.1 del presente Contratto di Cessione di Crediti

Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l'invio di ciascuna delle comunicazioni previste all'articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento da parte del Contraente il Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato allo stesso conferito ai sensi del presente Contratto, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti oggetto della relativa comunicazione, ciascun Cedente:

- (i) attesta l'esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
- (ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l'avvenuta cessione in garanzia ai sensi del presente Contratto di tali Crediti, a garanzia delle Obbligazioni Garantite; e
- (iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite.

Articolo 3

OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Obbligazioni Garantite

La Cessione di Crediti garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario nei confronti del Contraente il Finanziamento e derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:

- (a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale erogato ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
- (c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi inclusa la Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (d) ogni somma della quale il Contraente il Finanziamento sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
- (e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell'eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
- (f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo ovvero di modifica del presente Contratto o del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della

Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,

(le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3.1 sono definite congiuntamente come le **"Obbligazioni Garantite"**), restando inteso che l'ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all'Importo Massimo Garantito.

3.2. Invalidità o inefficacia delle Obbligazioni Garantite

Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nell'Articolo 3.1 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti non potesse garantire, per qualunque motivo, l'adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l'efficacia della Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l'esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nell'Articolo 3.1.

Articolo 4

ESERCIZIO DEI DIRITTI

4.1. Esercizio dei diritti

Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, ciascun Cedente, con riferimento ai Crediti Ceduti dal medesimo Cedente ai sensi del presente Contratto, dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest'ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla opponibilità della Cessione di Crediti e/o alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario da cui originano i Crediti Ceduti, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione e alla tutela dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto (ivi incluso l'ottenimento dell'annotazione/intavolazione di cui all'Articolo 2.3 e/o dei vincoli di polizza di cui all'Articolo 2.4), nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare procedimenti giudiziali di qualunque natura (inclusi eventualmente procedure di mediazione e/o conciliazione e/o arbitrati, ove previsto dal relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario) o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.

Il Cessionario conferisce a ciascun Cedente, che accetta, apposito mandato con rappresentanza per lo svolgimento, anche eventualmente contraendo con se stesso, nei casi in cui ciò sia consentito dalla legge, in qualità di rappresentante di altre parti ai sensi dell'articolo 1395 del codice civile, delle attività di cui al presente Articolo, obbligandosi a formalizzare con procura notarile, a propria cura e spese, il predetto conferimento del potere di rappresentanza. La detta procura conterrà anche il conferimento del potere da parte di CDP al relativo Cedente affinché lo stesso provveda a sottoscrivere il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario anche in nome e per conto di CDP al fine di esprimere i consensi, le prese d'atto e le conferme della cessione dei relativi Crediti, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il compenso, il rimborso spese e quant'altro spettante al mandatario ai sensi dell'articolo 1720 del codice civile è ricompreso nell'onerosità pattuita tra loro per l'operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.

Il mandato di cui al presente Articolo è revocabile e non si intende conferito nell'interesse del mandatario ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il relativo Cedente abbia alcunché a pretendere a qualsivoglia titolo.

Il mandato e la procura di cui al presente Articolo non escludono comunque l'esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti.

4.2. Pagamenti sul conto del Cedente

Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il pagamento dei Crediti Ceduti sarà effettuato sui conti correnti di ciascun Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il relativo Cedente, salvo quanto indicato al paragrafo successivo.

Resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela della proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento, ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Contraente il Finanziamento e/o del relativo Cedente: (i) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti, ai relativi Garanti e/o alle Compagnie Assicuratrici di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o (ii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.

Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al relativo Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario non ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Contraente il Finanziamento.

4.3. Revoca del mandato e procura all'esercizio dei diritti

Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al relativo Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.

4.4. Assenza di obblighi

Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.

Articolo 5

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1. Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento, ove applicabile, e ai sensi di legge, ciascun Cedente, e ove precisato, il Contraente il Finanziamento, rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato 4, che si intendono confermate e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale, con riferimento alle situazioni di volta in volta esistenti, sino a quando il presente Contratto di Cessione di Crediti sarà efficace, ivi incluso, tra l'altro, a ciascuna Data di Rendicontazione.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente rende le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5.1 (*Dichiarazioni e garanzia del Cedente*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

5.2. Presa d'atto del Cedente

Ciascun Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo pieno affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva ai sensi del precedente Articolo 5.1.

Articolo 6

OBBLIGHI DEL CEDENTE

6.1. Obblighi del Cedente

Ciascun Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi elencati all'Allegato 5, che rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito del Cessionario non siano state estinte ai sensi del Contratto di Finanziamento.

A scopo di chiarezza, si precisa che ciascun Cedente assume gli obblighi di cui al presente Articolo 6.1 (*Obblighi del Cedente*) esclusivamente con riferimento a se stesso e ai Crediti Ceduti dallo stesso in favore di CDP ai sensi del presente Contratto.

6.2. Presa d'atto del Cedente

Ciascun Cedente riconosce che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto di Cessione di Crediti facendo pieno affidamento su tali obblighi e che gli stessi sono di importanza essenziale per il Cessionario.

Articolo 7

CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA

7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti

Ciascun Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all'estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10.

7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali

La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10.

7.3. Garanzia non esaustiva

La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.

7.4. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni oggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.

7.5. Conservazione della garanzia in caso di modificazioni soggettive

Le Parti convengono sin d'ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.

7.6. Conservazione della garanzia in caso di remissione

Le Parti convengono sin d'ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.

Articolo 8

ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

8.1. Escussione

Al verificarsi di un Evento di Escussione, che non sia stato rimediato, il Cessionario, senza necessità dell'approvazione del relativo Cedente e senza che quest'ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1, avrà il diritto, ma non l'obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell'Importo Massimo Garantito, di:

- (a) notificare i Debitori Ceduti e i rispettivi Garanti del verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e i Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;

- (b) procedere ad effettuare tutte le formalità opportune o necessarie (ivi inclusa l'annotazione a margine dell'iscrizione ipotecaria ex articolo 2843 del codice civile) ai fini dell'opponibilità della Cessione di Crediti nei confronti dei Debitori Ceduti, dei Garanti o delle Compagnie Assicurative;
- (c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni del Contratto di Finanziamento Beneficiario, trattenendo ogni somma necessaria al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite ai sensi dell'articolo 2803 del codice civile;
- (d) procedere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2797 e 2804, comma 2 del codice civile, alla vendita dei Crediti Ceduti *pro soluto* o *pro solvendo*, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile; e/o
- (e) richiedere al giudice l'assegnazione in pagamento dei Crediti Ceduti fino a concorrenza del debito del Cedente, ai sensi dell'articolo 2804, comma 1 del codice civile;
- (f) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con i Debitori Ceduti e/o i Garanti.

Nel caso in cui si verifichi un Evento di Escussione, ciascun Cedente sarà solidalmente obbligato nei limiti della garanzia prestata e garantirà la soddisfazione della totalità delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito), di cui risponderà con tutti i rispettivi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto; è esclusa la necessità di preventiva o contestuale escussione da parte del Cessionario del Contraente il Finanziamento o di altro Cedente.

Il Cessionario sarà libero di procedere ad escutere separatamente ciascun Cedente, anche agendo contro ognuno di questi in momenti e con modalità (tra quelle indicate al precedente Paragrafo (a)) tra loro distinte; il Cessionario sarà inoltre libero di escutere ciascun Cedente tramite plurime escussioni, secondo le modalità di volta in volta prescelte dal Cessionario, fino a completa soddisfazione delle Obbligazioni Garantite (nei limiti dell'Importo Massimo Garantito).

Ciascun Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.

8.2. Imputazione proventi dell'escussione

Qualunque provento derivante dall'escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1, in ogni caso entro i limiti dell'Importo Massimo Garantito, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all'articolo 6.4.1 del Contratto di Finanziamento.

8.3. Responsabilità del Contraente il Finanziamento

Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Contraente il Finanziamento rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, ivi comprese le spese sostenute per l'assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.

8.4. Eccedenze

Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra: (i) l'Importo Massimo Garantito e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite alla relativa data, verranno corrisposte al Contraente il Finanziamento che provvederà a propria cura e spese e senza alcuna responsabilità del Cessionario a ripartirle tra i Cedenti.

Articolo 9

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1. Limitazione di responsabilità

Ciascun Cedente accetta che, successivamente alla revoca del mandato di cui al precedente Articolo 4.1, il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al relativo Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.

9.2. Obbligo di indennizzo

Ciascun Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del relativo Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell'esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Ciascun Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai relativi Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.

Articolo 10

ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI

10.1. Estinzione ordinaria

Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2, la Cessione di Crediti si riterrà estinta e tutti i diritti connessi ai Crediti Ceduti si ricongiungeranno in capo al relativo Cedente solo in esito all'avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Contraente il Finanziamento al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che, ove il pagamento sia effettuato da parte del Cedente:

- (a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
- (b) non sussista, all'atto dell'ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
- (c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all'ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.

10.2. Estinzione successiva

Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1, nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1, la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3.1 sino:

- (a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
- (b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di

emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.

Articolo 11

MANDATO

Con la sottoscrizione del presente Contratto ciascun Cedente conferisce al Contraente il Finanziamento mandato con rappresentanza, irrevocabile ai sensi dell'articolo 1723 secondo comma del Codice Civile in quanto conferito anche nell'interesse del Contraente il Finanziamento e del Cessionario, affinché il Contraente il Finanziamento ponga in essere in nome e per conto di ciascun Cedente tutte le attività e sottoscriva tutti gli atti (compresa la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali secondo il testo di cui all'allegato 4 alla Convenzione), contratti e documenti previsti nel presente Contratto, nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti e faccia tutto quanto altro necessario ad assicurare che il Cessionario possa beneficiare della garanzia costituita con il presente Contratto. Ciascun Cedente a semplice richiesta del Contraente il Finanziamento si impegna a rilasciare a quest'ultimo tutte le necessarie procure, anche in forma notarile, per l'espletamento delle attività oggetto del presente mandato.

Articolo 12

COMUNICAZIONI

12.1. Modalità ed efficacia comunicazioni

Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto di Cessione di Crediti e all'articolo 14.11 del Contratto di Finanziamento, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o telefax. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Contraente il Finanziamento, anche in nome e per conto di ciascun Cedente in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 11, al Cessionario e dal Cessionario al Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dal Contraente il Finanziamento.

Per il Contraente il Finanziamento che le riceverà anche in nome e per conto di ciascun Cedente:

[nome del Contraente il Finanziamento]

[indirizzo]

Fax: [•]

Attenzione dott. [•]

Per il Cessionario:

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente.

Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all'articolo 14.10 del Contratto di Finanziamento.

12.2. Elezione domicilio

Per l'esecuzione del presente Contratto di Cessione di Crediti e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, ciascun Cedente elegge domicilio all'indirizzo indicato nel precedente Articolo 12.1, come modificato, se del caso, ai sensi del precedente Articolo 12.1.

Articolo 13

DISPOSIZIONI GENERALI

13.1. Modifiche

Nessuna modifica di alcuna disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti produrrà effetto se non sarà effettuata per iscritto, e nessuna rinuncia a qualunque disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti né alcun consenso a qualunque deroga a tali disposizioni da parte del Cedente saranno efficaci se non saranno effettuati per iscritto e sottoscritti dal Cessionario e tale rinuncia o consenso saranno comunque efficaci solo in relazione al caso specifico e per la specifica finalità per la quale sono stati effettuati.

13.2. Invalidità parziale

Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto di Cessione di Crediti è disgiunta e distinta dalle altre e l'eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto di Cessione di Crediti ai sensi delle leggi vigenti in qualunque paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto di Cessione di Crediti.

13.3. Tolleranza

Nessun ritardo e/o mancato esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti dovranno essere considerati una rinuncia a tali poteri, diritti e rimedi ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Nessuna tolleranza, anche reiterata, da parte del Cessionario di inadempimenti o ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali di ciascun Cedente ovvero nell'eccepire un evento come Evento Rilevante o Evento di Escussione dovrà essere considerata come una rinuncia da parte dello stesso ad eccepire eventi simili o a far valere i diritti stessi o altri diritti in un momento successivo ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.

Il singolo o parziale esercizio da parte del Cessionario di alcuno dei poteri o diritti o rimedi previsti dal presente Contratto di Cessione di Crediti non potrà precludere ogni altro ed ulteriore esercizio di tali poteri o diritti o rimedi ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi quivi previsti o previsti dalla normativa.

13.1. Addendum alla Convenzione

Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Contraente il Finanziamento e ciascuna Banca Cedente prendono atto che la procura notarile già rilasciata da CDP a ciascuna Banca Cedente, antecedentemente alla sottoscrizione dell'addendum alla Convenzione sottoscritto in data 7 aprile 2016, resta valida anche per l'espletamento, da parte di ciascuna Banca Cedente, delle attività previste dalla Convenzione, per le quali è previsto il rilascio di apposita procura da parte di CDP, ivi inclusa la procura ai fini del rilascio della dichiarazione in nome e per conto di CDP, di conferma della cessione dei Crediti di cui all'articolo 2.4.10, paragrafo (iii) del Contratto di Finanziamento.

Resta inteso che le cessioni dei Crediti effettuate da ciascuna Banca Cedente antecedentemente alla sottoscrizione del presente Contratto continueranno ad essere disciplinate dai relativi contratti di cessione.

Articolo 14

CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI

14.1. Divieto di cessione da parte del Cedente

Né il presente Contratto di Cessione di Crediti, né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti, potrà essere ceduto da ciascun Cedente.

14.2. Assenso preventivo alla cessione

Ciascun Cedente fin d'ora presta irrevocabilmente il proprio consenso, ai fini degli articoli 1407, primo comma, e 1263 del codice civile, alla cessione, in tutto o in parte, del presente Contratto, dei

diritti dallo stesso derivanti e dei crediti vantati nei confronti del Contraente il Finanziamento e/o del Cedente da parte del Cessionario, senza alcun onere a carico del Cedente.

Articolo 15

TRIBUTI E SPESE

15.1. Tributi

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è assoggettato alla disciplina di cui ai commi 7-*bis* e 24 dell'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.

Fermo restando quanto precede, tutti gli eventuali Tributi connessi alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto saranno a carico del Cedente e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro) e quest'ultimo, in nome e per conto di ciascun Cedente, corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell'amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.

15.2. Spese

Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto di Cessione di Crediti o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l'escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente e del Contraente il Finanziamento (solidalmente tra loro), che si impegnano a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.

Articolo 16

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

16.1. Legge Applicabile

Il presente Contratto di Cessione di Crediti è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.

16.2. Giurisdizione e Foro Competente

Qualsiasi controversia derivante dal presente Contratto di Cessione di Crediti, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.

* * *

Ciascun Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto di Cessione di Crediti costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto.

Allegati:

- | | |
|-------------------|---|
| Allegato 1 | Definizioni |
| Allegato 2 | Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento; |
| Allegato 3 | Dichiarazione del comitato per il controllo sulla gestione ovvero della società incaricata della revisione dei conti; |
| Allegato 4 | Dichiarazione e Garanzie del Cedente; |

Allegato 5 Obblighi del Cedente.

[Luogo], [Data]

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

Approvazione specifica

[•] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (*Obblighi del Cedente*), Articolo 7 (*Conservazione della Garanzia*), Articolo 8 (*Escussione della Cessione di Crediti*), Articolo 9 (*Limitazione di Responsabilità*), Articolo 10 (*Estinzione della Cessione di Crediti*), Articolo 16 (*Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente*).

Il Contraente il Finanziamento

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente A]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente B]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente C]

[Nome e Qualifica]

Il Contraente il Finanziamento In nome e per conto del [Cedente Etc]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 1 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DEFINIZIONI

“**Banche Cedenti**” ha il significato attribuito a tale termine nel Contratto di Finanziamento.

“**Beneficiario**” indica ciascuna persona fisica che contrae il relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Cessione di Crediti**” indica la cessione in garanzia dei Crediti effettuata da ciascuno dei Cedenti a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.

“**Compagnia Assicurativa**” indica una compagnia di assicurazioni che abbia emesso una Polizza Assicurativa.

“**Contratto**” indica il presente contratto.

“**Contratto di Cessione di Crediti**” indica il Contratto di Cessione di Crediti (come definito nel Contratto di Finanziamento) stipulato tra il Contraente il Finanziamento e CDP contestualmente al Contratto di Finanziamento.

“**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**” indica qualsiasi Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo (come definito nel Contratto di Finanziamento) diverso dal presente Contratto sottoscritto o che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento, le relative Banche Cedenti e CDP.

“**Contratto di Finanziamento**” ha il significato indicato nella Premessa (A). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento, per quanto di rilevanza con riferimento alle Obbligazioni Garantite, sono sinteticamente riassunti nell'Allegato 2.

“**Contratto di Finanziamento Beneficiario**” indica il contratto che verrà sottoscritto dal relativo Cedente al fine di erogare un Finanziamento Ipotecario.

“**Convenzione**” ha il significato indicato nella Premessa (A).

“**Crediti**” tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, vantati da ciascun Cedente nei confronti dei relativi Beneficiari ai sensi di un Finanziamento Ipotecario erogato da tale Cedente e nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia.

“**Crediti Ceduti**” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del relativo Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto.

“**Debitore Ceduto**” indica il Beneficiario o, a seconda dei casi, ciascun Beneficiario ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“**Decreto 170**” indica il Decreto Legislativo numero 170 del 21 maggio 2004, come successivamente modificato e/o integrato.

“**Documenti di Conforto**” indica:

- (a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente dal quale risulti l'assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
- (b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (c) una visura protesti che confermi che il Soggetto Rilevante non è e non è stato destinatario di alcun protesto durante i dodici mesi precedenti la data della visura;
- (d) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Mobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il Soggetto Rilevante, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione mobiliare nei confronti di tale soggetto;

- (e) un certificato dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari emesso dalla Cancelleria del Tribunale competente, che confermi che non è pendente alcuna esecuzione immobiliare nei confronti del Soggetto Rilevante;
- (f) l'ultima relazione trimestrale relativa alla situazione finanziaria del Soggetto Rilevante ovvero, ove non disponibile, l'ultima semestrale o l'ultimo bilancio annuale, in ogni caso, di gradimento del Cessionario;
- (g) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante;
- (h) una dichiarazione da parte del comitato per il controllo sulla gestione o, a seconda del caso, della società incaricata della revisione dei conti del Soggetto Rilevante secondo il modello di cui all'Allegato 3.

“Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.

“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi indicati all'articolo 11 del Contratto di Finanziamento a seguito del quale CDP avrà la facoltà di dichiarare il Contraente il Finanziamento decaduto dal beneficio del termine, ovvero di recedere dal Contratto di Finanziamento o, a seconda dei casi, di risolvere il medesimo, sommariamente descritti nell'Allegato 2 al presente Contratto.

“Finanziamento” indica il Finanziamento messo a disposizione da CDP al Contraente il Finanziamento ai sensi del Contratto di Finanziamento.

“Finanziamento Ipotecario” indica i finanziamenti che saranno concessi, per una delle finalità di cui al Contratto di Finanziamento, al relativo Beneficiario, nella forma del mutuo garantito da ipoteca di primo grado su un Immobile Residenziale, mediante la provvista derivante dal Contratto di Finanziamento.

“Garante” indica ciascun soggetto indicato nel Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o nella Premessa (B), che abbia prestato in favore del relativo Cedente una Garanzia personale o reale.

“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale, avente ad oggetto le obbligazioni pecuniarie del Beneficiario nei confronti del relativo Cedente derivanti dal Contratto di Finanziamento Beneficiario.

“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.

“Importo Massimo Garantito” indica un importo massimo pari all'ammontare del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.

“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.

“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all'Articolo 3.1 del presente Contratto.

“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell'adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate all'Articolo 3.1 (d) del presente Contratto) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell'assoggettabilità dell'ultimo pagamento effettuato all'azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia dello stesso pagamento o a qualunque altra azione revocatoria o altra dichiarazione di inefficacia, nell'ambito di una Procedura Concorsuale.

“Polizza Assicurativa” indica ciascuna polizza assicurativa a copertura (i) di rischi (quali, a mero titolo esemplificativo, distruzione o incendio) afferenti l'immobile ipotecato a garanzia del Finanziamento Ipotecario oppure (ii) di eventi (quali, a mero titolo esemplificativo, morte o perdita del lavoro) riguardanti il Debitore Ceduto o qualunque Garante, a tutela del rimborso del Finanziamento Ipotecario.

“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria e l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.

“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o trattenuta, a titolo definitivo o di acconto, relativa a un Tributo.

“Soggetto Rilevante” indica il Contraente il Finanziamento ed eventualmente anche qualsiasi soggetto che effettui, in tutto o in parte, con il consenso del Cessionario, il pagamento di quanto dovuto in adempimento delle Obbligazioni Garantite.

“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, multe e penalità.

ALLEGATO 2 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DESCRIZIONE SINTETICA DEI PRINCIPALI TERMINI E CONDIZIONI DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento e nel Contratto di Cessione di Crediti.

Data di sottoscrizione: _____

Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Parte Finanziata: _____

Importo massimo in linea capitale: Finanziamenti pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, comunque nei limiti dell'importo massimo del Plafond.

Periodo di Disponibilità: il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della Convenzione fino ad esaurimento degli stessi (ferma restando la facoltà di CDP di cui all'articolo 5.1 (k) e all'articolo 5.1(l) della Convenzione).

Rimborso: le Erogazioni a valere sui Finanziamenti entro la relativa Data di Scadenza Finale (come specificata dalla Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo), secondo (a) un piano di ammortamento alla francese con rate di importo costante comprensive di capitale e interessi, per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento; ovvero (b) un piano di ammortamento all'italiana, con rate comprensive di quote capitale, di importo costante, e di quote interessi per i finanziamenti aventi l'Euribor come tasso di riferimento, in ciascuno dei casi sub (a) e (b) su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa).

Rimborso Anticipato Obbligatorio: con riferimento a ciascun Finanziamento, a partire dal 31 dicembre 2014, qualora sulla base della rendicontazione che deve essere fornita su base semestrale dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del Articolo 9.1 del Contratto di Finanziamento, si rendesse evidente che ad una qualsiasi Data di Rendicontazione l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata sarà obbligata a rimborsare anticipatamente a CDP alla successiva Data di Pagamento, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, un importo dei relativi Finanziamenti pari alla differenza tra l'importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP.

Resta inteso che ai fini della determinazione dell'importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti ceduti in garanzia a CDP non si terrà conto di quei crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Crediti Incagli e/o dei Crediti Sofferenze nonché dei Crediti per i quali non siano state effettuate le formalità di opponibilità previste nel relativo Contratto di Cessione di Crediti e/o rispetto ai quali sussistano formalità ipotecarie pregiudizievoli per CDP.

Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:

- all'Euribor sei mesi, per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'Euribor come tasso di riferimento;
- all'IRS per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l'IRS come tasso di riferimento;

in ciascun caso tali tassi di interesse come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero.

Margine: (i) per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata aventi l'Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione; e (ii) per i Finanziamenti aventi l'IRS come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato e pubblicato nel sito internet (*i.e.* www.cdp.it) dell'Agente di Calcolo entro e non oltre l'ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ai sensi della

Convenzione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini si applicherà il valore pubblicato in relazione alla precedente Data di Erogazione.

Interessi di Mora: tasso di riferimento (Euribor o IRS), rilevato sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato del Margine e di ulteriori 100 punti base che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).

Date di Pagamento degli Interessi: per le Erogazioni di ciascun Finanziamento il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento.

ALLEGATO 3 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

**DICHIARAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE OVVERO DELLA
SOCIETÀ INCARICATA DELLA REVISIONE DEI CONTI**

Spettabile

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Alla cortese attenzione di [•]

Oggetto: Documento di conforto

Egregi Signori,

ci riferiamo ai contratti di cessione in garanzia di crediti stipulati ai sensi dell'articolo 10.2.13 del Contratto di Finanziamento sottoscritto in data [•] tra [•](la "**Banca**"), in qualità di Parte Finanziata, e Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di Parte Finanziatrice.

I/[la] sottoscritt[o/i/a] [•] in qualità di [membr[o/i] del Comitato per il Controllo sulla Gestione [OPPURE] società incaricata della revisione dei conti] *[nota di compilazione: inserire riferimento appropriato]* di [•] (la "**Banca**") attesta[no], sotto la propria responsabilità, che, in base alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni e con riferimento alla situazione esistente alla data della presente:

- (i) la Banca dispone di patrimonio netto positivo;
- (ii) la Banca non è in stato di insolvenza; e
- (iii) non [è/sono] a conoscenza di circostanze che possono far ritenere che la Banca diverrà insolvente nel prossimo futuro.

Inoltre, alla data della presente dichiarazione, la Banca non ha deliberato la propria liquidazione e non ha richiesto l'ammissione ad alcuna Procedura Concorsuale, né sono state comunicate ovvero minacciate per iscritto nei confronti della stessa richieste in tal senso.

[Luogo e data]

[•]

[Nome e Qualifica]

ALLEGATO 4 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

1.1 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Cedenti e al Contraente il Finanziamento

- (a) il Cedente è una banca regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- (b) il Cedente e il Contraente il Finanziamento sono dotati di ogni potere e autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del presente Contratto. Il Contraente il Finanziamento è dotato di ogni potere per (x) sottoscrivere il presente Contratto in nome e per conto di ciascun Cedente; e (y) sottoscrivere e/o eseguire ogni documento e/o attività previsto nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti e nel Contratto di Finanziamento in nome e per conto di ciascun Cedente;
- (c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto e l'osservanza delle obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
- (d) ciascun Cedente ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili;
- (e) i consensi da parte di creditori di ciascun Cedente o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto e l'esecuzione delle obbligazioni dallo stesso derivanti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci;
- (f) la stipula ed esecuzione del presente Contratto rientrano nell'oggetto sociale di ciascun Cedente;
- (g) nessun Cedente è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dal medesimo assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dal medesimo sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto);
- (h) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale;
- (i) ciascun Cedente dichiara al Cessionario, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
 - i) di non aver riportato condanne, ai sensi del D.lgs. 231/2001, passate in giudicato, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - ii) di non essere soggetto a misure interdittive, anche di tipo cautelare, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
 - iii) di aver adottato nell'ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
- (j) ciascun Cedente ha preso visione del Codice Etico del Cessionario e di conoscerne integralmente il contenuto.

1.2 Dichiarazioni e Garanzie relative ai Crediti Ceduti, al Finanziamento Ipotecario, ai Debitori Ceduti e ai Garanti

- (a) il Cedente è l'unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto di Cessione di Crediti e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;

- (b) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
- (c) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al relativo Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
- (d) i Contratti di Finanziamento Beneficiario stipulati da ciascun Cedente sono validi, efficaci e vincolanti per le parti dello stesso, tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l'intenzione di voler risolvere anticipatamente lo stesso o le relative garanzie, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al relativo Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei relativi Crediti Ceduti nei termini previsti;
- (e) i Crediti Ceduti non sono classificati come incagli, sofferenze o crediti ristrutturati;
- (f) [i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale;] *[nota di compilazione: da inserire solo laddove i Garanti fossero soggetti fallibili]*
- (g) le garanzie rilasciate dai Garanti permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente alla Cessione di Crediti;
- (h) ciascun Debitore Ceduto e Garante è residente in Italia;
- (i) i Crediti Ceduti non originano da finanziamenti erogati dal Cedente "in pool" con altre istituzioni finanziarie;

1.3 Dichiarazioni e Garanzie relative al Contratto di Cessione di Crediti

- (a) la stipula e l'esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e del Contraente il Finanziamento e l'esercizio dei diritti e l'adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate sono nell'interesse del Cedente e non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
 - qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente o il Contraente il Finanziamento è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i propri beni;
 - l'atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente o del Contraente il Finanziamento;
 - qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente; e
- (b) dalla data odierna, la Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile al relativo Debitore Ceduto, ai Garanti e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite.

ALLEGATO 5 AL CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI AGGIUNTIVO

OBBLIGHI DEL CEDENTE

1.1 *Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest'ultimo relativamente:

- (a) all'inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
- (b) all'eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi al Contratto di Finanziamento Beneficiario o delle garanzie che assistono il Finanziamento Ipotecario; nonché
- (c) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti, ivi comprese eventuali eccezioni di compensazione;

1.2 *Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi dell'Articolo 4.1 avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi dell'Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario;

1.3 *Obblighi in relazione ai Crediti Ceduti*

ciascun Cedente dovrà:

- (a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile in conformità alla migliore prassi bancaria;
- (b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, tutte le azioni necessarie ovvero opportune per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
- (c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall'amministrazione dei Crediti Ceduti;
- (d) fermo restando quanto previsto all'Articolo 4.2, fare in modo che tutte le somme dovute da ciascun Debitore Ceduto e/o da ciascun Garante e/o da ciascuna Compagnia di Assicurazione ai sensi del Contratto di Finanziamento Beneficiario e/o dei relativi accordi di garanzia e/o delle relative Polizze Assicurative, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;

1.4 *Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti*

ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1, di modificare termini e condizioni del relativo Contratto di Finanziamento Beneficiario senza il preventivo consenso del Cessionario, ciascun Cedente dovrà astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:

- (a) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l'efficacia e l'escutibilità della Cessione di Crediti; e

- (b) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l'effetto del presente Contratto di Cessione di Crediti e/o del Contratto di Finanziamento.

1.5 Obblighi in relazione alla Cessione di Crediti

ciascun Cedente dovrà:

- (a) essere munito dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto nonché per il compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
- (b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
 - (i) la valida ed efficace costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
 - (ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
- (c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che sia intrapresa, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l'efficacia, l'escutibilità, l'escussione e l'opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti, alle Compagnie Assicurative e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui all'Articolo 7.5; e
- (d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti ovvero dall'avvenuta annotazione/intavolazione, precedente a quella del Cessionario, a margine dell'ipoteca che garantisce il relativo Finanziamento Ipotecario.

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente al contratto di finanziamento in data __/__/__ (il "Contratto di Finanziamento") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

(a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Sì] [NO];

(b) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base consolidata di gruppo è pari a __, __%;
- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __%;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
- Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __;

(c) Il Contraente il Finanziamento si avvale della facoltà di cui all'articolo 2.2 della Convenzione, ossia di veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti tramite banche e intermediari finanziari del proprio gruppo: [Sì] [NO];

(d) *[da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento si avvalga della facoltà di cui al punto (c)]* si riporta di seguito l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari tramite cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti:

- (1) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
- (2) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
- (3) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
- (4) [...]

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 2 - PARTE II ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche del Gruppo
Rif. Contratto di Finanziamento in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente al contratto di finanziamento in data __/__/__ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Sì] [NO];
- (b) Il Contraente il Finanziamento appartiene al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
- (c) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
 - Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____, __.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 2 - PARTE III ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche Non Appartenenti al Gruppo
Rif. Contratto di Finanziamento in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa in unitamente al contratto di finanziamento in data __/__/__ (il “**Contratto di Finanziamento**”) e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

(a) Il Contraente il Finanziamento appartiene alla categoria di Banche Piccole o Banche Minori: [Sì] [NO];

(b) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:

- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
- Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____, __.

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 2 - PARTE IV ALLA CONVENZIONE
Modello di Comunicazione Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Rif. Contratto di Finanziamento in data __/__/__

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555/ 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: comunicazione della Banca [•] [il Contraente il Finanziamento]

La presente comunicazione è resa unitamente al contratto di finanziamento in data __/__/__ (il "**Contratto di Finanziamento**") e ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione, si comunica quanto segue:

- (a) Il Contraente il Finanziamento è una Banca del Sistema del Credito Cooperativo;
- (b) Il Contraente il Finanziamento appartiene al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•]; *[da valorizzare solo nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un gruppo bancario italiano]*
- (c) Ai sensi dell'articolo 3.2 (xiii) della Convenzione, con riferimento alla data del [30 giugno XXXX] [31 dicembre XXXX]:
- Il valore del Tier 1 Ratio su base individuale è pari a __, __ %;
 - Il Patrimonio di Vigilanza del Contraente il Finanziamento è pari a euro _____;
 - Il Patrimonio di Vigilanza Consolidato è pari a euro _____; *[da valorizzare solo nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo appartenenti a un gruppo bancario italiano]*
- (d) *[da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento sia una Banca Capogruppo]* Il Contraente il Finanziamento, in qualità di capogruppo del Gruppo Bancario di cui al precedente punto (b), si avvale della facoltà di cui all'articolo 2.2 della Convenzione, ossia di veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti tramite banche e intermediari finanziari del proprio gruppo: [Sì] [NO];
- (e) *[da valorizzare solo nel caso il Contraente il Finanziamento si avvalga della facoltà di cui al punto (d)]* si riporta di seguito l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari tramite cui il Contraente il Finanziamento intende veicolare la provvista riveniente dai Finanziamenti:
- (1) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (2) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (3) [•], una [banca/intermediario finanziario], con sede legale in [•], capitale sociale pari ad euro [•], iscritta al Registro delle Imprese di [•], Codice Fiscale [•] e partita IVA [•], iscritta all'Albo delle [Banche/degli intermediari finanziari] e appartenente al Gruppo Bancario [•], iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. [•];
 - (4) [...]

I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente comunicazione e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 3, PARTE I ALLA CONVENZIONE

MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555/ 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") inviatovi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il [Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi], ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 3, PARTE II ALLA CONVENZIONE
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555/ 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione della Contraente il Finanziamento

Egregi Signori,

facciamo riferimento al contratto di finanziamento (il "**Contratto di Finanziamento**") inviatovi unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.3 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare il [Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione di Crediti e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi], ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento, il Contratto di Cessione e i successivi Contratti di Finanziamento Integrativi e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento] [OPPURE] [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo al Contraente il Finanziamento alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione del Contraente il Finanziamento];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] [OPPURE] [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere il Contratto di Finanziamento e il Contratto di Cessione di Crediti sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a sottoscrivere i Contratti di Finanziamento Integrativi sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];
- si comunica che i soggetti autorizzati a richiedere ciascuna Erogazione sono [il dott. [•] e il dott. [•],] e [si allega copia del documento di identità e del codice fiscale [del/dei] soggett[o/i] sopra indicat[o/i]] [OPPURE] [i cui documenti di identità e codice fiscale sono stati trasmessi a CDP in data [•] e si attesta che tali documenti sono ancora in corso di validità];

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]
[Firma]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale]

**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA CHE AGISCE IN NOME E PER CONTO PROPRIO
(PER CONTO DELLE BANCHE CEDENTI)**

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le

Cassa depositi e prestiti S.p.A.

Via Goito, 4

00185 Roma

Fax +39 06 42215555 / 06 42215556

All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento per conto della Banca Cedente [•] [inserire la denominazione della Banca Cedente cui la presente dichiarazione si riferisce])

Egregi Signori,

facciamo riferimento al nostro contratto di cessione di crediti aggiuntivo (il “**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”) inviatovi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.5 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca Cedente di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi la Banca Cedente ha i poteri e le capacità di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente] *[OPPURE]* [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca Cedente];
- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare in proprio il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare in proprio il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dalla Banca Cedente al Contraente il Finanziamento di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dalla Banca Cedente al Contraente il Finanziamento e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato].

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

ALLEGATO 3, PARTE IV ALLA CONVENZIONE
**MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO CHE SIA UNA BANCA DEL SISTEMA DEL CREDITO COOPERATIVO
PER IL TRAMITE DELLA BANCA MANDATARIA (PER CONTO DELLE BANCHE CEDENTI)**

[su carta intestata del Contraente il Finanziamento]

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Via Goito, 4
00185 Roma
Fax +39 06 42215555 / 06 42215556
All'attenzione di: Area Supporto all'Economia - Servizio PMI, Territorio e Ambiente

[Luogo], [Data]

Oggetto: dichiarazione del Contraente il Finanziamento per conto della Banca Cedente [•] [inserire la denominazione della Banca Cedente cui la presente dichiarazione si riferisce])

Egregi Signori,

facciamo riferimento al nostro contratto di cessione di crediti aggiuntivo (il “**Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo**”) inviatovi in data odierna unitamente alla presente dichiarazione. Ai sensi dell'articolo 3.5 della Convenzione si allega e, ove specificato, si dichiara quanto segue:

- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità della Banca Cedente di stipulare il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi la Banca Cedente ha i poteri e le capacità di sottoscrivere il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega certificato camerale, aggiornato alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo]*, con dicitura di vigenza e attestante l'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente] *[OPPURE]* [si attesta che il certificato camerale relativo all'assenza di procedure concorsuali in capo alla Banca Cedente alla data del [•] *[inserire una data non anteriore a 4 mesi precedenti alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo]* è stato consegnato a CDP in data [•] e che, da tale data, non sono intervenuti cambiamenti nella situazione della Banca Cedente];
- [si allega la documentazione attestante i poteri e le capacità del Contraente il Finanziamento di stipulare in proprio il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo, ed in particolare [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]* di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP [•] *[indicare estremi e data dell'atto – ad esempio, delibera n. [•] del [•]]*, ai cui sensi il Contraente il Finanziamento ha i poteri e le capacità di stipulare in proprio il Contratto di Cessione di Crediti Aggiuntivo e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dalla Banca Cedente al Contraente il Finanziamento di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dalla Banca Cedente al Contraente il Finanziamento e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato];
- [si allega il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria di cui si attesta la vigenza e la conformità all'originale e si specifica che l'atto summenzionato non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato] *[OPPURE]* [si attesta che in data [•] il Contraente il Finanziamento ha trasmesso a CDP il mandato con rappresentanza rilasciato in data [•] dal Contraente il Finanziamento alla Banca Mandataria e che, rispetto a tale data, l'atto summenzionato è ancora in vigore e non è stato modificato e/o impugnato e/o revocato].

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse utile o necessario in merito a detta documentazione, nonché per le integrazioni che CDP vorrà domandare in merito alla stessa.

Distinti saluti

[Contraente il Finanziamento]

[Firma]

[Nome e Qualifica]

[Codice Fiscale]

Informativa per la clientela

1. Titolare del trattamento

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito, CDP), con sede in Roma, via Goito n. 4 (00185), tratta i suoi dati personali in qualità di "Titolare" del trattamento nel rispetto delle disposizioni di legge e informandola circa l'utilizzo dei suddetti dati personali.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) è contattabile scrivendo all'indirizzo mail privacy@cdp.it.

2. Fonti e Tipologia di dati trattati

I dati personali in possesso di CDP sono raccolti direttamente presso la clientela, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (quali il sito internet e i servizi web in esso contenuti), ovvero presso terzi come, ad esempio, Amministrazioni Pubbliche, Pubblici Registri, C.C.I.A.A., Banche dati di Società Private.

Nell'ipotesi in cui CDP acquisisca dati da società esterne a fini di informazioni commerciali, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi, sarà fornita un'informativa all'atto della registrazione dei dati o, comunque, non oltre la prima eventuale comunicazione.

I dati trattati da CDP possono includere informazioni personali (*nome, cognome, data di nascita, indirizzo, immagine, sesso, stato civile, codice fiscale, ecc.*) e informazioni di contatto. Inoltre, nell'adempimento di specifici obblighi relativi alla gestione del rapporto (quali ad esempio le comunicazioni obbligatorie alle Autorità), nonché in occasione di comunicazioni da parte del cliente, può accadere che CDP tratti particolari categorie di dati ex art. 9 GDPR e i dati giudiziari ex art. 10 del GDPR.

3. Finalità e base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività di CDP secondo le seguenti finalità.

- a) Finalità strettamente connesse e strumentali all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti con la clientela (es.: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, etc.) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b) GDPR.
- b) Finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo (nel caso, ad esempio, normativa c.d. "Antiriciclaggio" che impone l'adeguata verifica della clientela, alle Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia in relazione allo svolgimento dell'attività creditizia) ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) GDPR;

Il conferimento dei dati personali per le finalità sopra indicate è necessario per perfezionare, dare esecuzione o proseguire il rapporto contrattuale con CDP.

- c) Finalità funzionali alle attività di promozione e informazione commerciale della CDP, per le quali il cliente ha facoltà di manifestare o no il consenso ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. a) GDPR.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) è facoltativo ed il relativo trattamento è sottoposto al presupposto legittimante del consenso. Il mancato consenso al trattamento non consentirà l'attività di promozione indicata, ma non pregiudicherà in alcun modo l'Interessato.

4. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. La protezione è assicurata anche in presenza di strumenti innovativi introdotti da CDP.

5. Conservazione dei dati personali

I Suoi Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR e, con riferimento alle finalità promozionali e di marketing, per un periodo di tempo comunque non superiore a 24 mesi.

CDP potrebbe conservare alcuni dati anche dopo la cessazione del rapporto in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge nonché per finalità di natura amministrativa, fiscale e/o contributiva periodo di tempo imposto da leggi e da regolamenti in vigore, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

In ogni caso, i dati vengono trattati oltre che nel rispetto della normativa vigente, secondo i canoni di riservatezza, connaturati allo svolgimento dell'attività finanziaria, ai quali CDP si è sempre ispirata.

6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

Per il perseguimento delle finalità di cui sopra, CDP potrà comunicare i Suoi dati personali a terzi qualora tali operazioni di comunicazione dei dati siano strumentali alle prestazioni richieste e ai servizi erogati.

I suoi dati potranno, inoltre, essere comunicati a gestori di sistemi privati di informazioni creditizie.

Ulteriori comunicazioni saranno possibili nei confronti di soggetti garanti, se pertinenti al rapporto di garanzia in essere.

I suoi dati potranno essere inoltre comunicati nell'ambito delle società facenti parte del gruppo, per finalità amministrative e contabili, nonché a soggetti terzi in adempimento di obblighi legali.

Al di fuori di tali ipotesi CDP necessita, previa Sua manifestazione di consenso, di comunicare i Suoi dati personali a soggetti esterni, appartenenti alle seguenti categorie:

- società controllate o collegate;
- soggetti pubblici o privati che rilevano rischi finanziari a scopo di prevenzione del rischio di insolvenza previsti da disposizioni di legge;
- soggetti che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi, ivi compresi i soggetti che intervengono nella gestione di sistemi di pagamento, esattorie e tesorerie;
- soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo, ivi compreso il sito internet di CDP, gli applicativi web e le reti di telecomunicazioni (tra cui la posta elettronica);
- soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni con la clientela;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione e conservazione, anche informatica, della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela;
- società di recupero crediti;
- persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a CDP, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria;
- soggetti che svolgono adempimenti di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere da CDP anche nell'interesse della clientela;
- società che curano l'organizzazione delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/99, in tutti i suoi aspetti e le sue fasi operative;

I soggetti appartenenti alle suindicate categorie svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

7. Trasferimento dei dati extra UE

Per quanto concerne l'eventuale trasferimento dei Dati verso Paesi Terzi, CDP effettuerà il trattamento secondo le modalità consentite dalla legge vigente, quali consenso dell'interessato, adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, selezione di soggetti aderenti a programmi internazionali per la libera circolazione dei dati (es. EU-USA *Privacy Shield*) od operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Maggiori informazioni potranno essere acquisite previa esplicita richiesta al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (RPD) ai contatti indicati.

8. Diritti dell'interessato

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti; l'interessato può ottenere da CDP: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione, CDP si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta inviata via posta alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito, n° 4, 00185 - Roma, all'attenzione del Responsabile della Protezione dei dati personali, ovvero a mezzo posta elettronica direttamente al suddetto Responsabile, ai recapiti forniti al punto 1.

L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Via Goito, 4
00185 - ROMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritto/a _____,

a fronte della informativa ricevuta da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito CDP) di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679

- per quanto riguarda l'attività di promozione/informazione di cui al paragrafo 3 lettera c)

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

al trattamento dei propri dati personali

- per quanto attiene alla necessità di comunicazione dei dati personali a terzi

☐ presta il consenso

☐ nega il consenso

Data ____ / ____ / ____ Firma _____

Il consenso prestato potrà essere in ogni momento revocato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica privacy@cdp.it specificando in tale richiesta l'oggetto e gli estremi del rapporto in cui tale consenso era stato rilasciato.